Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 212

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 4 agosto 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Toscana

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 212 DEL 4 AGOSTO 1982:

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 24 marzo 1982.

Norme tecniche per la progettazione e la costruzione delle dighe di sbarramento.

(1992)

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 28 luglio 1982.

Modello per la redazione dei bilanci finanziari consuntivi dei partiti politici, di cui all'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659.

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
D'INTESA CON
IL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 2 maggio 1974, n. 195, recante « Norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici »;

Vista la legge 18 novembre 1981, n. 659, recante « Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici », che all'art. 4 stabilisce che i bilanci finanziari consuntivi dei partiti che hanno usufruito del contributo statale siano redatti secondo modello approvato dal Presidente della Camera dei deputati, di intesa con il Presidente del Senato della Repubblica;

Decreta:

E' approvato l'allegato modello per la redazione dei bilanci finanziari consuntivi dei partiti politici che hanno usufruito dei contributi statali previsti dalla legge 2 maggio 1974, n. 195, modificata dalla legge 18 novembre 1981, n. 659.

Roma, addì 28 luglio 1982

Il Presidente: IOTTI

Il segretario generale: LONGI

ALLEGATO

MODELLO PER LA REDAZIONE DEI BILANCI FINANZIARI CONSUNTIVI DEI PARTITI POLITICI

ENTRATE EFFETTIVE

1) Quote associative annuali . . . . L. . . . .

2) Contributo dello Stato:
a) per rimborso spese elettorali . . . . L. . . . .
b) contribuzione annuale all'attività del partito . . . . . » . . . .
L. . . . .

3) Contributi provenienti dall'estero:
a) da partiti o movimenti politici esteri o internazionali . . . . L. . . . .
b) da altri soggetti esteri . . . . » . . . .
L. . . . .

4) Altre contribuzioni:
a) contribuzioni straordinarie degli associati . . . . . . L. . . . .
b) contribuzioni di non associati (privati, enti privati, associazioni sindacali) . » . . . .
L. . . . .

5) Proventi finanziari diversi:
a) fitti attivi . . . . L. . . . .
b) interessi su titoli . . . . » . . . .
c) interessi su finanziamenti . . . . » . . . .
d) dividendi su partecipazioni e utili da imprese e altre attività economiche . . » . . . .
e) altri proventi finanziari . . . . » . . . .
L. . . . .

6) Entrate diverse:
a) da attività editoriali . . . L. . . .
b) da manifestazioni . . . » . . .
c) da altre attività statutarie . . . » . . .
d) da altre fonti . . . » . . .

Totale entrate finanziarie dell'esercizio . . . L. . . .

Disavanzo dell'esercizio . . . L. . . .

USCITE EFFETTIVE

1) Attribuzione di contributi:
a) al gruppo parlamentare alla Camera dei deputati . . . L. . . .
b) al gruppo parlamentare al Senato . . . » . . .
c) a enti e soggetti nazionali . . . » . . .
d) a enti e soggetti esteri . . . » . . .
e) alle sedi e organizzazioni periferiche . . . » . . .
L. . . .

2) Spese di personale:
a) retribuzioni, rimborsi spese e diarie . . . L. . . .
b) contributi previdenziali e assistenziali . . . » . . .
L. . . .

3) Spese generali:
a) interessi passivi e oneri finanziari . . . L. . . .
b) fitti passivi . . . » . . .
c) imposte e tasse . . . » . . .
d) manutenzione e riparazioni . . . » . . .
e) spese di amministrazione . . . » . . .
f) spese diverse . . . » . . .
L. . . .

4) Spese per attività editoriali di informazione e di propaganda:
a) per attività editoriali . . . L. . . .
b) per attività culturali e d'informazione . . . » . . .
c) per attività di propaganda e informazione politica . . . » . . .
L. . . .

5) Spese per campagne elettorali . . . » . . .

6) Spese per altre attività . . . » . . .

Totale uscite finanziarie dell'esercizio . . . L. . . .

Avanzo dell'esercizio . . . L. . . .

SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Entrate finanziarie dell'esercizio . . . L. . . .
Uscite finanziarie dell'esercizio . . . » . . .

Avanzo (disavanzo) finanziario dell'esercizio . . . L. . . .
Avanzo (disavanzo) cumulato dei precedenti esercizi . . . » . . .

Avanzo (disavanzo) cumulato alla chiusura dell'esercizio . . . L. . . .

(3300)

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 4 agosto 1982, n. 495.

Disposizioni in materia di imposte sul valore aggiunto, di regime fiscale delle manifestazioni sportive e cinematografiche e di riordinamento della distribuzione commerciale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di regime fiscale delle manifestazioni sportive e cinematografiche e di riordinamento della distribuzione commerciale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nelle riunioni del 31 luglio e del 3 agosto 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dello artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Salvo quanto disposto nei successivi articoli, le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto stabilite nella misura dell'8, del 15, del 18 e del 35 per cento sono elevate rispettivamente al 10, al 18, al 20 e al 38 per cento.

Le tabelle allegato *A*, *B*, *C*, *D* ed *E* annesse alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, sono sostituite da quelle annesse al presente decreto.

Art. 2.

In deroga a quanto disposto nel precedente articolo, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto resta ferma nella misura dell'otto per cento per gli spettacoli e le attività indicati al n. 1), per i servizi indicati al n. 2), per le prestazioni di servizi di cui al n. 3), limitatamente ai servizi telefonici resi attraverso posti telefonici pubblici e telefoni a disposizione del pubblico e per quelle indicate al n. 5), parte terza, della tabella *A*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonché per le cessioni e le importazioni dei seguenti prodotti:

uova di volatili in guscio, fresche o conservate (v.d., ex 04.05);

zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido, esclusi gli zuccheri aromatizzati e i coloriti (v.d. ex 17.01);

purée e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri (v.d. 20.05);

vini di uve fresche con esclusione di quelli liquorosi ed alcolizzati e di quelli contenenti più del ventuno per cento in volume di alcole (v.d. ex 22.05);

caffè, anche torrefatto o decaffeinato (v.d. ex 09.01);

prodotti tessili di cui alla legge 12 agosto 1957, n. 757, e successive modificazioni, esclusi i prodotti per l'abbigliamento confezionati in tutto o in parte prevalente con tessuti di lino o di seta, nonché quelli indicati nella tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

saponi comuni (v.d. ex 34.01);

gas ed energia elettrica per uso domestico;

prodotti farmaceutici per la medicina umana o veterinaria, inclusi i vaccini;

prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne.

Art. 3.

In deroga a quanto disposto nel precedente articolo 1, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del quindici per cento per le cessioni e le importazioni di carni e parti commestibili degli animali della specie bovina, compresi quelli del genere bufalo, fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v.d. ex 02.01; ex 02.06).

In deroga a quanto disposto nel precedente articolo 1, resta ferma al quindici per cento l'aliquota della imposta sul valore aggiunto per le cessioni e le importazioni degli animali vivi della specie suina (v.d. ex 01.03), delle carni e parti commestibili, escluse le frattaglie, degli animali della specie suina fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v.d. ex 02.01; ex 02.06) di tutti gli altri prodotti di origine anche parzialmente suina indicati ai numeri 4), 23) e 31) della tabella *A*, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, destinati all'alimentazione umana, nonché per le cessioni e le importazioni degli oli da gas (v.d. ex 27.10).

Per le cessioni e le importazioni di storione e salmone affumicati nonché di tartufi, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista dall'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, determinata nella misura del due per cento dalla legge 22 dicembre 1980, n. 889, è elevata al trentotto per cento.

Art. 4.

Per le operazioni soggette alle aliquote del 10, del 20 e del 38 per cento le percentuali di cui al quarto comma dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono stabilite rispettivamente nel 9,10, nel 16,65 e nel 27,55 per cento. In tutti i casi di importi comprensivi di imponibile e di imposta, la quota imponibile può essere ottenuta, in alternativa alla diminuzione delle percentuali sopra indicate, dividendo tali importi per 110 quando l'imposta è del 10 per cento, per 120 quando l'imposta è del 20 per cento e per 138 quando l'imposta è del 38 per cento, moltiplicando il quoziente per cento ed arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, all'unità più prossima.

Le variazioni delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto disposte nei precedenti articoli non si applicano alle operazioni effettuate entro il 31 dicembre 1982 nei confronti dello Stato e degli enti ed istituti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, derivanti da contratti conclusi prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

L'aumento di aliquota dall'otto al dieci per cento disposto dall'articolo 1 ha effetto, per le prestazioni di cui al n. 4), parte terza, della tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dal primo ottobre 1982.

Art. 5.

I primi due commi dell'articolo unico della legge 5 dicembre 1975, n. 656, come modificati dalla legge 19 marzo 1980, n. 78, sono sostituiti dai seguenti:

« Per le manifestazioni sportive organizzate e svolte sotto il controllo del CONI e degli enti di propaganda e di promozione sportiva, l'imposta sugli spettacoli, di cui al punto 2) della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è dovuta nelle seguenti misure, se negli impianti sportivi, o nelle aree ove si svolgono spettacoli sportivi, almeno il 40 per cento dei posti è destinato a biglietti fino a L. 6.000 nette:

corrispettivi fino a L. 3.150 nette, il 4 per cento;

corrispettivi da L. 3.151 nette fino a L. 6.000 nette, l'otto per cento;

corrispettivi da L. 6.001 nette fino a L. 13.000 nette, il quindici per cento;

corrispettivi da L. 13.001 nette fino a L. 18.000 nette, il venti per cento;

corrispettivi da L. 18.001 nette fino a L. 25.000 nette, il venticinque per cento;

corrispettivi oltre L. 25.000 nette, il cinquanta per cento.

Per l'applicazione della presente legge agli spettacoli sportivi svolti in palestre, palazzi dello sport ed altri impianti chiusi, la riserva dei posti per biglietti fino a L. 6.000 nette deve corrispondere almeno al venti per cento dei posti disponibili ».

L'aliquota dell'imposta sugli spettacoli cinematografici di cui al numero 1 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificata dall'articolo 2 della legge 1° febbraio 1978, n. 20, è stabilita nella misura del 13 per cento. L'aliquota è ridotta alla metà per i prezzi netti inferiori a L. 1.500.

Art. 6.

Per la durata di un triennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente ai comuni con popolazione residente superiore a 30 mila abitanti e con esclusione delle località ad economia turistica, individuate dalle regioni, è sospeso il rilascio di autorizzazioni amministrative all'apertura di nuovi esercizi di vendita al dettaglio di generi di largo e generale consumo, aventi superficie di vendita inferiore a 200 metri quadrati.

A modificazione di quanto disposto dall'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, non può essere negata l'autorizzazione amministrativa all'ampliamento della superficie di vendita fino a 200 metri quadrati ed al trasferimento nell'ambito del territorio comunale degli esercizi con superficie di vendita non superiore a 400 metri quadrati. Deve altresì essere rilasciata l'autorizzazione qualora in un nuovo esercizio con superficie di vendita non superiore a 400 metri quadrati si intenda concentrare l'attività di almeno due esercizi operanti nello stesso comune da non meno di tre anni. Il rilascio della nuova autorizzazione comporta la revoca di quelle relative agli esercizi preesistenti.

Qualora gli ampliamenti o i trasferimenti di cui al precedente comma richiedano trasformazioni urbanistiche ed edilizie ai sensi degli articoli 1 e seguenti della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni, per il rilascio delle prescritte autorizzazioni o concessioni si applicano le disposizioni stabilite per l'edilizia residenziale dagli articoli 7 e 8 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94.

Ferme restando le disposizioni di cui alla legge 28 luglio 1971, n. 558, riguardo ai giorni domenicali e festivi ed alla chiusura infrasettimanale obbligatoria, per l'orario di apertura degli esercizi di vendita al dettaglio i comuni, in conformità ai criteri stabiliti dalle regioni ai sensi dell'artcolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, fissano i limiti giornalieri, nella misura di dodici ore conse-

cutive, mediante l'indicazione dell'ora di apertura antimeridiana, non prima delle ore 7, e della chiusura serale non dopo le ore 20.

L'esercente fissa, all'interno dei limiti giornalieri, il proprio orario di vendita comprendente comunque l'apertura dalle ore 9 alle ore 13 e dalle 17 alle 19, nonché un intervallo pomeridiano di almeno due ore. Riducendosi l'intervallo di due ore è corrispondentemente ridotta la misura dei limiti giornalieri.

La disposizione di cui all'articolo 6, secondo comma, della legge 28 luglio 1971, n. 558, è estesa agli esercizi specializzati nella vendita di libri, di dischi, di nastri magnetici, di opere d'arte, di oggetti di antiquariato e di articoli ricordo.

Art. 7.

La complessiva autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, è ulteriormente aumentata di lire 50 miliardi per ciascun anno dal 1982 al 1991.

All'onere derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al primo comma relativamente al 1982 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

All'onere relativo agli anni dal 1983 al 1991 si provvederà mediante la legge finanziaria dei rispettivi anni.

I limiti di finanziamento previsti dall'articolo 3, nono e decimo comma, della legge 10 ottobre 1975, n. 517, già aumentati dall'articolo 3, terzo comma, del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 441, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1981, n. 544, sono elevati a due miliardi di lire per i soggetti beneficiari di cui all'articolo 1, paragrafi 1) e 2), della citata legge 10 ottobre 1975, n. 517, e a un miliardo per gli altri soggetti e, limitatamente alle domande presentate agli istituti di credito successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono esclusi dalla concessione del contributo sugli interessi i finanziamenti di importo inferiore a 30 milioni di lire.

In deroga a quanto disposto dall'articolo 6, settimo comma, della legge 10 ottobre 1975, n. 517, su proposta delle singole regioni, la quota riservata al commercio all'ingrosso può essere elevata fino al 50 per cento.

I termini di un anno per la stipula delle operazioni di finanziamento e di due anni per la concessione del contributo, previsti dall'articolo 3, quinto comma, della legge 10 ottobre 1975, n. 517, modificati dall'articolo 34, sesto comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146, possono essere prorogati, con deliberazione del comitato di gestione di cui all'articolo 6 della predetta legge 10 ottobre 1975, n. 517, al massimo, rispettivamente, fino a tre e quattro anni, anche per le operazioni in corso anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Per la pubblicità dei listini dei prezzi depositati presso il Comitato interministeriale dei prezzi è stanziata, per l'anno 1982, la somma di lire 2 miliardi.

All'onere si provvede, relativamente al 1982, mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Valgardena, addì 4 agosto 1982

PERTINI

SPADOLINI — FORMICA — ANDREATTA — LA MALFA — MARCORA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *agosto* 1982
Atti di Governo, registro n. 41, *foglio n.* 27

TABELLA ALLEGATO *A*

TABACCHI DA FIUTO

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione) per chilogrammo	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
2.463	1.303,67	833,33	400	5.000
2.984	1.536,00	1.000,00	480	6.000
3.482	1.791,33	1.166,67	560	7.000
3.979	2.047,67	1.333,33	640	8.000
4.477	2.303,00	1.500,00	720	9.000
4.974	2.559,33	1.666,67	800	10.000
5.472	2.814,67	1.833,33	880	11.000
5.969	3.071,00	2.000,00	960	12.000
6.466	3.327,33	2.166,67	1.040	13.000
6.964	3.582,67	2.333,33	1.120	14.000
7.461	3.839,00	2.500,00	1.200	15.000
7.959	4.094,33	2.666,67	1.280	16.000
8.456	4.350,67	2.833,33	1.360	17.000
8.954	4.606,00	3.000,00	1.440	18.000
9.451	4.862,33	3.166,67	1.520	19.000
9.949	5.117,67	3.333,33	1.600	20.000
10.944	5.629,33	3.666,67	1.760	22.000
11.938	6.142,00	4.000,00	1.920	24.000
12.933	6.653,67	4.333,33	2.080	26.000
13.928	7.165,33	4.666,67	2.240	28.000
14.923	7.677,00	5.000,00	2.400	30.000
15.918	8.188,67	5.333,33	2.560	32.000
16.913	8.700,33	5.666,67	2.720	34.000
17.908	9.212,00	6.000,00	2.880	36.000
18.903	9.723,67	6.333,33	3.040	38.000
19.898	10.235,33	6.666,67	3.200	40.000
20.893	10.747,00	7.000,00	3.360	42.000
21.888	11.258,67	7.333,33	3.520	44.000
22.883	11.770,33	7.666,67	3.680	46.000
23.877	12.283,00	8.000,00	3.840	48.000
24.872	12.794,67	8.333,33	4.000	50.000
29.847	15.353,00	10.000,00	4.800	60.000
34.822	17.911,33	11.666,67	5.600	70.000
39.796	20.470,67	13.333,33	6.400	80.000
44.771	23.029,00	15.000,00	7.200	90.000
49.745	25.588,33	16.666,67	8.000	100.000

TABELLA ALLEGATO *B*

TRINCIATI

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione) per chilogrammo	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
730	2.283,33	666,67	320	4.000
763	2.438,67	708,33	340	4.250
806	2.584,00	750,00	360	4.500
849	2.729,33	791,67	380	4.750
893	2.873,67	833,33	400	5.000
1.026	2.929,00	875,00	420	5.250
1.069	3.074,33	916,67	440	5.500
1.122	3.209,67	958,33	460	5.750
1.165	3.355,00	1.000,00	480	6.000
1.208	3.500,33	1.041,67	500	6.250
1.251	3.645,67	1.083,33	520	6.500
1.294	3.791,00	1.125,00	540	6.750
1.348	3.925,33	1.166,67	560	7.000
1.391	4.070,67	1.208,33	580	7.250
1.434	4.216,00	1.250,00	600	7.500
1.477	4.361,33	1.291,67	620	7.750
1.520	4.506,67	1.333,33	640	8.000
1.573	4.642,00	1.375,00	660	8.250
1.616	4.787,33	1.416,67	680	8.500
1.759	4.832,67	1.458,33	700	8.750
1.873	4.907,00	1.500,00	720	9.000
1.926	5.042,33	1.541,67	740	9.250
1.969	5.187,67	1.583,33	760	9.500
2.022	5.323,00	1.625,00	780	9.750
2.075	5.458,33	1.666,67	800	10.000
2.118	5.603,67	1.708,33	820	10.250
2.171	5.739,00	1.750,00	840	10.500
2.224	5.874,33	1.791,67	860	10.750
2.268	6.018,67	1.833,33	880	11.000
2.321	6.154,00	1.875,00	900	11.250
2.374	6.289,33	1.916,67	920	11.500
2.417	6.434,67	1.958,33	940	11.750
2.470	6.570,00	2.000,00	960	12.000
2.523	6.705,33	2.041,67	980	12.250
2.576	6.840,67	2.083,33	1.000	12.500
2.619	6.986,00	2.125,00	1.020	12.750
2.673	7.120,33	2.166,67	1.040	13.000
2.726	7.255,67	2.208,33	1.060	13.250
2.779	7.391,00	2.250,00	1.080	13.500
2.832	7.526,33	2.291,67	1.100	13.750
2.885	7.661,67	2.333,33	1.120	14.000
2.938	7.797,00	2.375,00	1.140	14.250

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione) per chilogrammo	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
2.991	7.932,33	2.416,67	1.160	14.500
3.044	8.067,67	2.458,33	1.180	14.750
3.098	8.202,00	2.500,00	1.200	15.000
3.151	8.337,33	2.541,67	1.220	15.250
3.204	8.472,67	2.583,33	1.240	15.500
3.257	8.608,00	2.625,00	1.260	15.750
3.310	8.743,33	2.666,67	1.280	16.000
3.363	8.878,67	2.708,33	1.300	16.250
3.416	9.014,00	2.750,00	1.320	16.500
3.469	9.149,33	2.791,67	1.340	16.750
3.523	9.283,67	2.833,33	1.360	17.000
3.576	9.419,00	2.875,00	1.380	17.250
3.629	9.554,33	2.916,67	1.400	17.500
3.682	9.689,67	2.958,33	1.420	17.750
3.735	9.825,00	3.000,00	1.440	18.000
3.788	9.960,33	3.041,67	1.460	18.250
3.841	10.095,67	3.083,33	1.480	18.500
3.894	10.231,00	3.125,00	1.500	18.750
3.948	10.365,33	3.166,67	1.520	19.000
4.001	10.500,67	3.208,33	1.540	19.250
4.054	10.636,00	3.250,00	1.560	19.500
4.107	10.771,33	3.291,67	1.580	19.750
4.160	10.906,67	3.333,33	1.600	20.000
4.213	11.042,00	3.375,00	1.620	20.250
4.266	11.177,33	3.416,67	1.640	20.500
4.319	11.312,67	3.458,33	1.660	20.750
4.373	11.447,00	3.500,00	1.680	21.000
4.426	11.582,33	3.541,67	1.700	21.250
4.479	11.717,67	3.583,33	1.720	21.500
4.532	11.853,00	3.625,00	1.740	21.750
4.585	11.988,33	3.666,67	1.760	22.000
4.638	12.123,67	3.708,33	1.780	22.250
4.691	12.259,00	3.750,00	1.800	22.500
4.744	12.394,33	3.791,67	1.820	22.750
4.798	12.528,67	3.833,33	1.840	23.000
4.851	12.664,00	3.875,00	1.860	23.250
4.904	12.799,33	3.916,67	1.880	23.500
4.957	12.934,67	3.958,33	1.900	23.750
5.010	13.070,00	4.000,00	1.920	24.000
5.063	13.205,33	4.041,67	1.940	24.250
5.116	13.340,67	4.083,33	1.960	24.500
5.169	13.476,00	4.125,00	1.980	24.750
5.223	13.610,33	4.166,67	2.000	25.000
5.287	13.734,67	4.208,33	2.020	25.250
5.340	13.870,00	4.250,00	2.040	25.500
5.392	14.006,33	4.291,67	2.060	25.750
5.444	14.142,67	4.333,33	2.080	26.000

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione) per chilogrammo	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
5.497	14.278,00	4.375,00	2.100	26.250
5.549	14.414,33	4.416,67	2.120	26.500
5.601	14.550,67	4.458,33	2.140	26.750
5.654	14.686,00	4.500,00	2.160	27.000
5.706	14.822,33	4.541,67	2.180	27.250
5.759	14.957,67	4.583,33	2.200	27.500
5.811	15.094,00	4.625,00	2.220	27.750
5.863	15.230,33	4.666,67	2.240	28.000
5.916	15.365,67	4.708,33	2.260	28.250
5.968	15.502,00	4.750,00	2.280	28.500
6.020	15.638,33	4.791,67	2.300	28.750
6.073	15.773,67	4.833,33	2.320	29.000
6.125	15.910,00	4.875,00	2.340	29.250
6.178	16.045,33	4.916,67	2.360	29.500
6.230	16.181,67	4.958,33	2.380	29.750
6.282	16.318,00	5.000,00	2.400	30.000
6.806	17.677,33	5.416,67	2.600	32.500
7.330	19.036,67	5.833,33	2.800	35.000
7.853	20.397,00	6.250,00	3.000	37.500
8.377	21.756,33	6.666,67	3.200	40.000
8.900	23.116,67	7.083,33	3.400	42.500
9.424	24.476,00	7.500,00	3.600	45.000
9.948	25.835,33	7.916,67	3.800	47.500
10.471	27.195,67	8.333,33	4.000	50.000
10.995	28.555,00	8.750,00	4.200	52.500
11.519	29.914,33	9.166,67	4.400	55.000
12.042	31.274,67	9.583,33	4.600	57.500
12.566	32.634,00	10.000,00	4.800	60.000
13.090	33.993,33	10.416,67	5.000	62.500
13.613	35.353,67	10.833,33	5.200	65.000
14.137	36.713,00	11.250,00	5.400	67.500
14.661	38.072,33	11.666,67	5.600	70.000
15.184	39.432,67	12.083,33	5.800	72.500
15.708	40.792,00	12.500,00	6.000	75.000
16.231	42.152,33	12.916,67	6.200	77.500
16.755	43.511,67	13.333,33	6.400	80.000
17.279	44.871,00	13.750,00	6.600	82.500
17.802	46.231,33	14.166,67	6.800	85.000
18.326	47.590,67	14.583,33	7.000	87.500
18.850	48.950,00	15.000,00	7.200	90.000
19.373	50.310,33	15.416,67	7.400	92.500
19.897	51.669,67	15.833,33	7.600	95.000
20.421	53.029,00	16.250,00	7.800	97.500
20.944	54.389,33	16.666,67	8.000	100.000
21.467	55.749,67	17.083,33	8.200	102.500
21.990	57.110,00	17.500,00	8.400	105.000
22.513	58.470,33	17.916,67	8.600	107.500

TABELLA ALLEGATO *C*

SIGARI (*A*)

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione) per chilogrammo convenzionale (*C*)	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (*C*)
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
		COMUNI		
4 990	1.306,67	1.333,33	640	8.000
5 173	1.607,00	1.500,00	720	9.000
5.535	2.178,33	1.666,67	800	10.000
5.528	2.758,67	1.833,33	880	11.000
5.710	3 330,00	2.000,00	960	12.000
6.063	3.730,33	2.166,67	1 040	13.000
6.555	3.991,67	2.333,33	1 120	14.000
7.098	4.202,00	2.500,00	1.200	15.000
7.640	4.413,33	2.666,67	1.280	16.000
8.233	4.573,67	2.833,33	1.360	17.000
8.825	4.735,00	3.000,00	1.440	18.000
9.418	4.895,33	3.166,67	1.520	19.000
10.010	5.056,67	3.333,33	1.600	20.000
10.603	5.217,00	3.500,00	1.680	21.000
11.195	5.378,33	3.666,67	1.760	22.000
11.788	5.538,67	3.833,33	1.840	23.000
12.380	5.700,00	4.000,00	1.920	24.000
12.973	5.860,33	4.166,67	2.000	25.000
13.712	5.874,67	4.333,33	2.080	26.000
14.240	6.100,00	4.500,00	2.160	27.000
14.767	6.326,33	4.666,67	2.240	28.000
15.295	6.551,67	4.833,33	2.320	29.000
15.882	6.778,00	5.000,00	2.400	30.000
16.877	7.229,67	5.333,33	2.560	32.000
17.932	7.681,33	5.666,67	2.720	34.000
18.987	8.133,00	6.000,00	2.880	36.000
20.042	8.584,67	6.333,33	3.040	38.000
21.097	9.036,33	6.666,67	3.520	40.000
22.152	9.488,00	7.000,00	3.200	42.000
23.207	9.939,67	7.333,33	3.360	44.000
24.262	10.391,33	7.666,67	3.680	46.000
25.316	10.844,00	8.000,00	3.840	48.000
26.371	11.295,67	8.333,33	4.000	50.000
27.426	11.747,33	8.666,67	4.160	52.000
28.481	12.199,00	9.000,00	4.320	54.000
29.536	12.650,67	9.333,33	4.480	56.000
30.591	13.102,33	9.666,67	4.640	58.000
31.646	13.554,00	10.000,00	4.800	60.000
32.701	14.005,67	10.333,33	4.960	62.000
33.756	14.457,33	10.666,67	5.120	64.000
34.811	14.909,00	11.000,00	5.280	66.000

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione) per chilogrammo	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
23.036	59.830,67	18.333,33	8.800	110.000
23.559	61.191,00	18.750,00	9.000	112.500
24.082	62.551,33	19.166,67	9.200	115.000
24.605	63.911,67	19.583,33	9.400	117.500
25.128	65.272,00	20.000,00	9.600	120.000
25.651	66.632,33	20.416,67	9.800	122.500
26.174	67.992,67	20.833,33	10.000	125.000
26.697	69.353,00	21.250,00	10.200	127.500
27.220	70.713,33	21.666,67	10.400	130.000
27.743	72.073,67	22.083,33	10.600	132.500
28.266	73.434,00	22.500,00	10.800	135.000
28.789	74.794,33	22.918,67	11.000	137.500
29.312	76.154,67	23.333,33	11.200	140.000
29.835	77.515,00	23.750,00	11.400	142.500
30.358	78.875,33	24.166,67	11.600	145.000
30.881	80.235,67	24.583,33	11.800	147.500
31.404	81.596,00	25.000,00	12.000	150.000
31.927	82.956,33	25.416,67	12.200	152.500
32.450	84.316,67	25.833,33	12.400	155.000
32.973	85.677,00	26.250,00	12.600	157.500
33.496	87.037,33	26.666,67	12.800	160.000
34.019	88.397,67	27.083,33	13.000	162.500
34.542	89.758,00	27.500,00	13.200	165.000
35.065	91.118,33	27.916,67	13.400	167.500
35.588	92.478,67	28.333,33	13.600	170.000
36.111	93.839,00	28.750,00	13.800	172.500
36.634	95.199,33	29.166,67	14.000	175.000
37.157	96.559,67	29.583,33	14.200	177.500
37.680	97.920,00	30.000,00	14.400	180.000
38.203	99.280,33	30.416,67	14.600	182.500
38.726	100.640,67	30.833,33	14.800	185.000
39.249	102.001,00	31.250,00	15.000	187.500
39.772	103.361,33	31.666,67	15.200	190.000
40.295	104.721,67	32.083,33	15.400	192.500
40.818	106.082,00	32.500,00	15.600	195.000
41.341	107.442,33	32.916,67	15.800	197.500
41.864	108.802,67	33.333,33	16.000	200.000

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione) per chilogrammo convenzionale (C)	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (C)
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
35.866	15.360,67	11.333,33	5.440	68.000
36.921	15.812,33	11.666,67	5.600	70.000
37.975	16.265,00	12.000,00	5.760	72.000
39.030	16.716,67	12.333,33	5.920	74.000
40.085	17.168,33	12.666,67	6.080	76.000
41.140	17.620,00	13.000,00	6.240	78.000
42.195	18.071,67	13.333,33	6.400	80.000
43.250	18.523,33	13.666,67	6.560	82.000
44.305	18.975,00	14.000,00	6.720	84.000
45.360	19.426,67	14.333,33	6.880	86.000
46.415	19.878,33	14.666,67	7.040	88.000
47.470	20.330,00	15.000,00	7.200	90.000
52.744	22.589,33	16.666,67	8.000	100.000
58.018	24.848,67	18.333,33	8.800	110.000
63.292	27.108,00	20.000,00	9.600	120.000
68.566	29.367,33	21.666,67	10.400	130.000
73.840	31.626,67	23.333,33	11.200	140.000
79.114	33.886,00	25.000,00	11.200	150.000

ALTRI

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione) per chilogrammo convenzionale (C)	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (C)
2 905	4 628,33	1.666,67	800	10 000
3 178	5 108,67	1.833,33	880	11 000
3 450	5.590,00	2.000,00	960	12 000
3.733	6.060,33	2.166,67	1 040	13 000
4.005	6.541,67	2.333,33	1 120	14 000
4.278	7.022,00	2.500,00	1.200	15 000
4.550	7.503,33	2.666,67	1.280	16 000
4.823	7.983,67	2.833,33	1.360	17 000
5.105	8.455,00	3.000,00	1.440	18 000
5.378	8.935,33	3.166,67	1.520	19 000
5.650	9.416,67	3.333,33	1.600	20 000
5.923	9.897,00	3.500,00	1.680	21 000
6.195	10.378,33	3.666,67	1.760	22 000
6.478	10.848,67	3.833,33	1.840	23 000
6.750	11.330,00	4.000,00	1.920	24 000
7.023	11.810,33	4.166,67	2.000	25 000
7.295	12.291,67	4.333,33	2.080	26 000
7.568	12.772,00	4.500,00	2.160	27 000
7.850	13.243,33	4.666,67	2.240	28 000
8.123	13.723,67	4.833,33	2.320	29 000
8.395	14.205,00	5.000,00	2.400	30 000
8.668	14.685,33	5.166,67	2.480	31 000
8.940	15.166,67	5.333,33	2.560	32 000
9.223	15.637,00	5.500,00	2.640	33 000
9.495	16.118,33	5.666,67	2.720	34 000

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione) per chilogrammo convenzionale (C)	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (C)
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
9.768	16.598,67	5.833,33	2.800	35.000
10.040	17.080,00	6.000,00	2.880	36.000
10.313	17.560,33	6.166,67	2.960	37.000
10.595	18.031,67	6.333,33	3.040	38.000
10.868	18.512,00	6.500,00	3.120	39.000
11.140	18.993,33	6.666,67	3.200	40.000
11.413	19.473,67	6.833,33	3.280	41.000
11.685	19.955,00	7.000,00	3.360	42.000
11.968	20.425,33	7.166,67	3.440	43.000
12.240	20.906,67	7.333,33	3.520	44.000
12.513	21.387,00	7.500,00	3.600	45.000
12.785	21.868,33	7.666,67	3.680	46.000
13.058	22.348,67	7.833,33	3.760	47.000
13.340	22.820,00	8.000,00	3.840	48.000
13.613	23.300,33	8.166,67	3.920	49.000
13.885	23.781,67	8.333,33	4.000	50.000
14.158	24.262,00	8.500,00	4.080	51.000
14.430	24.743,33	8.666,67	4.160	52.000
14.713	25.213,67	8.833,33	4.240	53.000
14.985	25.695,00	9.000,00	4.320	54.000
15.258	26.175,33	9.166,67	4.400	55.000
15.530	26.656,67	9.333,33	4.480	56.000
15.803	27.137,00	9.500,00	4.560	57.000
16.085	27.608,33	9.666,67	4.640	58.000
16.358	28.088,67	9.833,33	4.720	59.000
16.630	28.570,00	10.000,00	4.800	60.000
16.903	29.050,33	10.166,67	4.880	61.000
17.175	29.531,67	10.333,33	4.960	62.000
17.458	30.002,00	10.500,00	5.040	63.000
17.730	30.483,33	10.666,67	5.120	64.000
18.003	30.963,67	10.833,33	5.200	65.000
18.275	31.445,00	11.000,00	5.280	66.000
18.548	31.925,33	11.166,67	5.360	67.000
18.830	32.396,67	11.333,33	5.440	68.000
19.103	32.877,00	11.500,00	5.520	69.000
19.375	33.358,33	11.666,67	5.600	70.000
19.648	33.838,67	11.833,33	5.680	71.000
19.920	34.320,00	12.000,00	5.760	72.000
20.203	34.790,33	12.166,67	5.840	73.000
20.475	35.271,67	12.333,33	5.920	74.000
20.748	35.752,00	12.500,00	6.000	75.000
21.020	36.233,33	12.666,67	6.080	76.000
21.293	36.713,67	12.833,33	6.160	77.000
21.575	37.185,00	13.000,00	6.240	78.000
21.848	37.665,33	13.166,67	6.320	79.000
22.120	38.146,67	13.333,33	6.400	80.000

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione) per chilogrammo convenzionale (C)	Ammontare: Imposta di consumo	Ammontare: Imposta sul valore aggiunto	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (C)
22.393	38.627,00	13 500,00	6.480	81.000
22.665	39.108,33	13 666,67	6.560	82.000
22.948	39.578,67	13 833,33	6.640	83.000
23.220	40.060,00	14 000,00	6.720	84.000
23.493	40.540,33	14 166,67	6.800	85.000
23.765	41.021,67	14 333,33	6.880	86.000
24.038	41.502,00	14.500,00	6.960	87.000
24.320	41.973,33	14.666,67	7.040	88.000
24.593	42.453,67	14.833,33	7.120	89.000
24.865	42.935,00	15.000,00	7.200	90.000
25.138	43.415,33	15.166,67	7.280	91.000
25.410	43.896,67	15.333,33	7.360	92.000
25.693	44.367,00	15.500,00	7.440	93.000
25.965	44.848,33	15.666,67	7.520	94.000
26.238	45.328,67	15.833,33	7.600	95.000
26.510	45.810,00	16 000.00	7.680	96.000
26.783	46.290,33	16 166,67	7.760	97.000
27.065	46.761,67	16.333,33	7.840	98.000
27.338	47.242,00	16.500,00	7.920	99.000
27.610	47.723,33	16.666,67	8.000	100.000
27.883	48.203,67	16.833,33	8.080	101.000
28.155	48.685,00	17 000,00	8.160	102.000
28.438	49.155,33	17 166,67	8.240	103.000
28.710	49.636,67	17 333,33	8.320	104.000
28.983	50.117,00	17.500,00	8.400	105.000
29.255	50.598,33	17.666,67	8.480	106.000
29.528	51.078,67	17.833,33	8.560	107.000
29.810	51.550,00	18.000,00	8.640	108.000
30.083	52.030,33	18.166,67	8.720	109.000
30.355	52.511,67	18.333,33	8.800	110.000
30 628	52.992,00	18.500,00	8.880	111.000
30 900	53.473,33	18.666,67	8.960	112.000
31 183	53.943,67	18.833,33	9.040	113.000
31 455	54.425,00	19.000,00	9.120	114.000
31 728	54.905,33	19.166,67	9.200	115.000
32.000	55.386,67	19.333,33	9.280	116.000
32.273	55.867,00	19.500,00	9.360	117.000
32.555	56.338,33	19.666,67	9.440	118.000
32.828	56.818,67	19.833,33	9.520	119.000
33.100	57.300,00	20.000,00	9.600	120.000
33.373	57.780,33	20.166,67	9.680	121.000
33.645	58.261,67	20.333,33	9.760	122.000
33.928	58.732,00	20.500,00	9.840	123.000
34.200	59.213,33	20.666,67	9.920	124.000
34.473	59.693,67	20.833,33	10.000	125.000
34.745	60.175,00	21.000,00	10.080	126.000
35.018	60.665,33	21.166,67	10.160	127.000
35.300	61.126,67	21.333,33	10.240	128.000
35.573	61.607,00	21.500,00	10.320	129.000
35.785	62.148,33	21.666,67	10.400	130.000
38.843	66.623,67	23.333,33	11.200	140.000
41.617	71.383,00	25.000,00	12.000	150.000
44.392	76.141,33	26.666,67	12.800	160.000
47.166	80.900,67	28.333,33	13.600	170.000
49.941	85.659,00	30.000,00	14.400	180.000
52.715	90.418,33	31.666,67	15.200	190.000
55.490	95.176,67	33.333,33	16.000	200.000
58.265	99.935,00	35.000,00	16.800	210.000
61.039	104.694,34	36.666,66	17.600	220.000
63.814	109.452,67	38.333,33	18.400	230.000
66.588	114.212,00	40.000,00	19.200	240.000
69.363	118.970,34	41.666,66	20.000	250.000
72.138	123.728,67	43.333,33	20.800	260.000
74.912	128.488,00	45.000,00	21.600	270.000
77.687	133.246,34	46.666,66	22.400	280.000
80.641	138.005,67	48.333,33	23.200	290.000
83.236	142.764,00	50.000,00	24.000	300.000
86.010	147.523,34	51.666,66	24.800	310.000
88.785	152.281,67	53.333,33	25.600	320.000
91.560	157.040,00	55.000,00	26.400	330.000
94.334	161.799,34	56.666,66	27.200	340.000
97.109	166.557,67	58.333,33	28.000	350.000
99.883	171.317,00	60.000,00	28.800	360.000
102.658	176.075,34	61.666,66	29.600	370.000
105.432	180.834,67	63.333,33	30.400	380.000
108.207	185.593,00	65.000,00	31.200	390.000
110.982	190.351,34	66.666,66	32.000	400.000
113.756	195.110,67	68.333,33	32.800	410.000
116.531	199.869,00	70.000,00	33.600	420.000
119.305	204.628,34	71.666,66	34.400	430.000
122.080	209.386,67	73.333,33	35.200	440.000
124.854	214.146,00	75.000,00	36.000	450.000
127.629	218.904,34	76.666,66	36.800	460.000
130.404	223.662,67	78.333,33	37.600	470.000
133.178	228.422,00	80.000,00	38.400	480.000
135.953	233.180,34	81.666,66	39.200	490.000
138.727	237.939,67	83.333,33	40.000	500.000
152.600	261.733,34	91.666,66	44.000	550.000

(A) Sono considerati « sigari » ai fini della presente classificazione i sigari di peso non inferiore a grammi 3. Sono considerati « comuni » i sigari fabbricati integralmente con tabacco naturale.

(C) Per chilogrammo convenzionale s'intendono 200 sigari o 400 sigaretti ovvero 1000 sigarette

TABELLA ALLEGATO *D*

SIGARETTI (*B*)

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione) per chilogrammo convenzionale (*C*)	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (*C*)
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
		COMUNI		
4 990	1 036,67	1.333,33	640	8.000
5 173	1.607,00	1.500,00	720	9.000
5 355	2.178,33	1.666,67	800	10.000
5.528	2.758,67	1.833,33	880	11.000
5.710	3.330,00	2.000,00	960	12.000
6.063	3.730,33	2.166,67	1.040	13.000
6.555	3.991,67	2.333,33	1.120	14.000
7.098	4.202,00	2.500,00	1.200	15.000
7 640	4.413,33	2.666,67	1.280	16.000
8.233	4.573,67	2.833,33	1.360	17.000
8.825	4.735,00	3.000,00	1.440	18.000
9.418	4.895,33	3.166,67	1.520	19.000
10.010	5.056,67	3.333,33	1.600	20.000
10.603	5.217,00	3.500,00	1.680	21.000
11.195	5.378,33	3.666,67	1.760	22.000
11.788	5.538,67	3.833,33	1.840	23.000
12.380	5.700,00	4.000,00	1.920	24.000
12.973	5.860,33	4.166,67	2.000	25.000
13.712	5.874,67	4.333,33	2.080	26.000
14.240	6.100,00	4.500,00	2.160	27.000
14.767	6.326,33	4.666,67	2.240	28.000
15.295	6.551,67	4.833,33	2.320	29.000
15.822	6.778,00	5.000,00	2.400	30.000
16.877	7.229,67	5.333,33	2.560	32.000
17.932	7.681,33	5.666,67	2.720	34.000
18.987	8.133,00	6.000,00	2.880	36.000
20.042	8.584,67	6.333,33	3.040	38.000
21 097	9.036,33	6.666,67	3.200	40.000
22.152	9.488,00	7.000,00	3.360	42.000
23.207	9.939,67	7.333,33	3.520	44.000
24.262	10.391,33	7.666,67	3.680	46.000
25.316	10.844,00	8.000,00	3.840	48.000
26.371	11.295,67	8.333,33	4.000	50.000
27.426	11.747,33	8.666,67	4.160	52.000
28.481	12.199,00	9.000,00	4.320	54.000
29.536	12.650,67	9.333,33	4.480	56.000
30.591	13.102,33	9.666,67	4.640	58.000
31.646	13.554,00	10.000,00	4.800	60.000
32.701	14.005,67	10.333,33	4.960	62.000
33.756	14.457,33	10.666,67	5.120	64.000
34.811	14.909,00	11.000,00	5.280	66.000
35.866	15.360,67	11.333,33	5.440	68.000
36.921	15.812,33	11.666,67	5.600	70.000
37.975	16.265,00	12.000,00	5.760	72.000
39.030	16.716,67	12.333,33	5.920	74.000
40.085	17.168,33	12.666,67	6.080	76.000
41.140	17.620,00	13.000,00	6.240	78.000
42.195	18.071,67	13.333,33	6.400	80.000
43.250	18.523,33	13.666,67	6.560	82.000
44.305	18.975,00	14.000,00	6.720	84.000
45.360	19.426,67	14.333,33	6.880	86.000
46.415	19.878,33	14.666,67	7.040	88.000
47.470	20.330,00	15.000,00	7.200	90.000
52.744	22.589,33	16.666,67	8.000	100.000
58.018	24.848,67	18.333,33	8.800	110.000
63.292	27.108,00	20.000,00	9.600	120.000
68.566	29.367,33	21.666,67	14.400	130.000
73.840	31.626,67	23.333,33	11.200	140.000
79.114	33.886,00	25.000,00	12.000	150.000
		ALTRI		
2.350	3 696,67	1.333,33	640	8 000
2.945	4.588,33	1.666,67	800	10 000
3.520	5.520,00	2.000,00	960	12 000
4.075	6.471,67	2.333,33	1 120	14 000
4.610	7 443,33	2.666,67	1.280	16 000
5.125	8 435,00	3.000,00	1.440	18 000
5 620	9.446,67	3.333,33	1.600	20 000
6 095	10.478,33	3.666,67	1.760	22 000
6 550	11.530,00	4.000,00	1.920	24 000
7 108	12.478,67	4.333,33	2.080	26 000
7 655	13.438,33	4.666,67	2.240	28 000
8 749	15.357,67	5.333,33	2.560	32 000
9 843	17.277,00	6.000,00	2.880	36 000
10 937	19.196,33	6.666,67	3.200	40 000
12 031	21.115,67	7.333,33	3.520	44 000
13 124	23.036,00	8.000,00	3.840	48 000
14.218	24.955,33	8.666,67	4.160	52 000
15.312	26.874,67	9.333,33	4.480	56 000
16.406	28.794,00	10.000,00	4.800	60 000
17.500	30.713,33	10.666,67	5.120	64 000
18.594	32.632,67	11.333,33	5.440	68.000
19.687	34.553,00	12.000,00	5.760	72.000
20.781	36.472,33	12.666,67	6.080	76.000
21.875	38.391,67	13.333,33	6.400	80.000
22.969	40.311,00	14.000,00	6.720	84.000

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione) per chilogrammo convenzionale (C)	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (C)
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
24.063	42.230,33	14.666,67	7.040	88.000
25.157	44.149,67	15.333,33	7.360	92.000
26.250	46.070,00	16.000,00	7.680	96.000
27.344	37.989,33	16.666,67	8.000	100.000
28.436	49.908,67	17.333,33	8.320	104.000
29.532	51.828,00	18.000,00	8.640	108.000
30.626	53.747,33	18.666,67	8.960	112.000
31.720	55.666,67	19.333,33	9.280	116.000
32.813	57.587,00	20.000,00	9.600	120.000
38.283	67.183,67	23.333,33	11.200	140.000
43.752	76.781,33	26.666,67	12.800	160.000
49.221	86.379,00	30.000,00	14.400	180.000
54.690	95.976,67	33.333,33	16.000	200.000

(*B*) Sono considerati « sigaretti » ai fini della presente classificazione i sigari di peso inferiore a grammi 3. Sono considerati « comuni » i sigaretti fabbricati integralmente con tabacco naturale.

(*C*) Per chilogrammo convenzionale s'intendono 200 sigari o 400 sigaretti ovvero 1000 sigarette

SIGARETTE

TABELLA ALLEGATO *E*

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione) per chilogrammo convenzionale (C)	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (C)
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
1.331	5.449,00	1.500,00	720	9.000
1.433	5.723,67	1.583,33	760	9.500
1.536	5.997,33	1.666,67	800	10.000
1.639	6.271,00	1.750,00	840	10.500
1.742	6.544,67	1.833,33	880	11.000
1.844	6.819,33	1.916,67	920	11.500
1.947	7.093,00	2.000,00	960	12.000
2.050	7.366,67	2.083,33	1.000	12.500
2.152	7.641,33	2.166,67	1.040	13.000
2.255	7.915,00	2.250,00	1.080	13.500
2.358	8.188,67	2.333,33	1.120	14.000
2.461	8.462,33	2.416,67	1.160	14.500
2.563	8.737,00	2.500,00	1.200	15.000
2.666	9.010,67	2.583,33	1.240	15.500
2.769	9.284,33	2.666,67	1.280	16.000
2.872	9.558,00	2.750,00	1.320	16.500
2.974	9.832,67	2.833,33	1.360	17.000
3.077	10.106,33	2.916,67	1.400	17.500
3.180	10.380,00	3.000,00	1.440	18.000
3.282	10.654,67	3.083,33	1.480	18.500
3.385	10.928,33	3.166,67	1.520	19.000
3.488	11.202,00	3.250,00	1.560	19.500
3.591	11.475,67	3.333,33	1.600	20.000
3.693	11.750,33	3.416,67	1.640	20.500
3.796	12.024,00	3.500,00	1.680	21.000
3.899	12.297,67	3.583,33	1.720	21.500
4.002	12.571,33	3.666,67	1.760	22.000
4.104	12.846,00	3.750,00	1.800	22.500
4.207	13.119,67	3.833,33	1.840	23.000
4.310	13.393,33	3.916,67	1.880	23.500
4.412	13.668,00	4.000,00	1.920	24.000
4.515	13.941,67	4.083,33	1.960	24.500
4.618	14.215,33	4.166,67	2.000	25.000
4.721	14.489,00	4.250,00	2.040	25.500
4.823	14.763,67	4.333,33	2.080	26.000
4.926	15.037,33	4.416,67	2.120	26.500
5.029	15.311,00	4.500,00	2.160	27.000
5.132	15.584,67	4.583,33	2.200	27.500
5.234	15.859,33	4.666,67	2.240	28.000
5.337	16.133,00	4.750,00	2.280	28.500
5.440	16.406,67	4.833,33	2.320	29.000
5.543	16.680,33	4.918,67	2.360	29.500
5.645	16.955,00	5.000,00	2.400	30.000

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione) per chilogrammo convenzionale (C)	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (C)
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
6.159	18.324,33	5.416,67	2.600	32.500
6.673	19.693,67	5.833,33	2.800	35.000
7.186	21.064,00	6.250,00	3.000	37.500
7.700	22.433,33	6.666,67	3.200	40.000
8.213	23.803,67	7.083,33	3.400	42.500
8.727	25.173,00	7.500,00	3.600	45.000
9.241	26.542,33	7.916,67	3.800	47.500
9.754	27.912,67	8.333,33	4.000	50.000
10.268	29.282,00	8.750,00	4.200	52.500
10.782	30.651,33	9.166,67	4.400	55.000
11.295	32.021,67	9.583,33	4.600	57.500
11.809	33.391,00	10.000,00	4.800	60.000
12.323	34.760,33	10.416,67	5.000	62.500
12.836	36.130,67	10.833,33	5.200	65.000
13.350	37.500,00	11.250,00	5.400	67.500
13.864	38.869,33	11.666,67	5.600	70.000
14.377	40.239,67	12.083,33	5.800	72.500
14.891	41.609,00	12.500,00	6.000	75.000
15.404	42.979,33	12.916,67	6.200	77.500
15.918	44.348,67	13.333,33	6.400	80.000
16.432	45.718,00	13.750,00	6.600	82.500
16.945	47.088,33	14.166,67	6.800	85.000
17.459	48.457,67	14.583,33	7.000	87.500
17.973	49.827,00	15.000,00	7.200	90.000
18.486	51.197,33	15.416,67	7.400	92.500
19.000	52.566,67	15.833,33	7.600	95.000
19.514	53.936,00	16.250,00	7.800	97.500
20.027	55.306,33	16.666,67	8.000	100.000
20.540	56.676,67	17.083,33	8.200	102.500
21.053	58.047,00	17.500,00	8.400	105.000
21.566	59.417,33	17.916,67	8.600	107.500
22.079	60.787,67	18.333,33	8.800	110.000
22.592	62.158,00	18.750,00	9.000	112.500
23.105	63.528,33	19.166,67	9.200	115.000
23.618	64.898,67	19.583,33	9.400	117.500
24.131	66.269,00	20.000,00	9.600	120.000
24.644	67.639,33	20.416,67	9.800	122.500
25.157	69.009,67	20.833,33	10.000	125.000
25.670	70.380,00	21.250,00	10.200	127.500
26.183	71.750,33	21.666,67	10.400	130.000
26.696	73.120,67	22.083,33	10.600	132.500
27.209	74.491,00	22.500,00	10.800	135.000
27.722	75.861,33	22.916,67	11.000	137.500
28.235	77.231,67	23.333,33	11.200	140.000
28.748	78.602,00	23.750,00	11.400	142.500
29.261	79.972,33	24.166,67	11.600	145.000
29.774	81.342,67	24.583,33	11.800	147.500
30.287	82.713,00	25.000,00	12.000	150.000
30.800	84.083,33	25.416,67	12.200	152.500
31.313	85.453,67	25.833,33	12.400	155.000
31.826	86.824,00	26.250,00	12.600	157.500
32.339	88.194,33	26.666,67	12.800	160.000
32.852	89.564,67	27.083,33	13.000	162.500
33.365	90.935,00	27.500,00	13.200	165.000
33.878	92.305,33	27.916,67	13.400	167.500
34.391	93.675,67	28.333,33	13.600	170.000
34.904	95.046,00	28.750,00	13.800	172.500
35.417	96.416,33	29.166,67	14.000	175.000
35.930	97.786,67	29.583,33	14.200	177.500
36.443	99.157,00	30.000,00	14.400	180.000
36.956	100.527,33	30.416,67	14.600	182.500
37.469	101.897,67	30.833,33	14.800	185.000
37.982	103.268,00	31.250,00	15.000	187.500
38.495	104.638,33	31.666,67	15.200	190.000
39.008	106.008,67	32.083,33	15.400	192.500
39.521	107.379,00	32.500,00	15.600	195.000
40.034	108.749,33	32.916,67	15.800	197.500
40.547	110.119,67	33.333,33	16.000	200.000

(C) Per chilogrammo convenzionale s'intendono 200 sigari o 400 sigaretti ovvero 1000 sigarette

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 1982, n. **496.**

Attuazione della direttiva (CEE) n. 77/312 relativa alla sorveglianza biologica della popolazione contro il rischio di saturnismo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea;

Vista la direttiva n. 77/312 del 29 marzo 1977, emanata dal Consiglio delle Comunità europee, concernente la sorveglianza biologica della popolazione contro il rischio di saturnismo;

Considerato che in data 25 febbraio 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;

Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di grazia e giustizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 maggio 1982;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

L'esposizione della popolazione al rischio di saturnismo fuori dei luoghi di lavoro si basa, ai sensi del presente decreto, sulla misurazione della piombemia e, a titolo di esame indicativo o complementare, sulla misurazione dell'ALAD (deidratasi dell'acido delta-aminolevulinico) secondo le modalità di cui agli allegati II e III.

I prelievi di sangue per la campionatura sono effettuati su base volontaria.

Art. 2.

Le regioni attuano la procedura di sorveglianza biologica, avvalendosi delle competenti autorità sanitarie locali.

In particolare le regioni provvedono:

a) alla redazione del programma di sorveglianza biologica;

b) al coordinamento ed alla verifica di coerenza dei programmi delle competenti autorità sanitarie locali;

c) alla normativa integrativa e di attuazione dei criteri e delle norme generali previste dal presente decreto.

Le unità sanitarie locali provvedono all'attuazione dei compiti previsti dal presente decreto.

L'attività statale di coordinamento è affidata all'Istituto superiore di sanità, sulla base delle direttive impartite dal Ministero della sanità.

L'Istituto superiore di sanità manterrà i necessari rapporti a livello tecnico con la commissione delle Comunità europee.

Art. 3.

La campionatura riguarda:

gruppi di almeno 100 persone in zone urbane che contano più di 0,5 milioni di abitanti;

gruppi di almeno 100 persone, se tale cifra potrà essere raggiunta, scelte tra le popolazioni esposte a fonti significative di inquinamento da piombo;

gruppi critici determinati dalle autorità competenti delle singole regioni.

Art. 4.

La campionatura dei gruppi di cui al precedente articolo viene effettuata durante due campagne in ciascuna zona considerata per tutta la durata del programma, con un intervallo minimo di 24 mesi.

La seconda campagna non riguarda necessariamente i medesimi individui della prima.

Art. 5.

Per la valutazione dei risultati della sorveglianza biologica, simultaneamente sono considerati come livelli di riferimento i seguenti livelli di piombemia, che tengono conto delle relazioni dose-effetto riportate nell'allegato I:

20 µg (microgrammi) al massimo di Pb/100 ml di sangue per il 50% del gruppo di popolazione esaminato;

30 µg (microgrammi) al massimo di Pb/100 ml di sangue per il 90% del gruppo di popolazione esaminato;

35 µg (microgrammi) al massimo di Pb/100 ml di sangue per il 98% del gruppo di popolazione esaminato.

Art. 6.

Per la determinazione della piombemia:

le singole regioni comunicano al Ministero della sanità ed all'Istituto superiore di sanità i nomi dei laboratori che partecipano al programma di sorveglianza biologica ed i metodi di analisi usati;

l'Istituto superiore di sanità, in collegamento con le regioni, organizza programmi di mutuo confronto nell'ambito dei programmi della commissione delle Comunità europee, cui partecipano rappresentanti dei predetti laboratori;

l'Istituto superiore di sanità, in collegamento con le regioni, esamina i risultati di tali programmi allo scopo di migliorare la comparabilità dei metodi di analisi;

l'Istituto superiore di sanità informa periodicamente il Ministero della sanità e la commissione delle Comunità europee dei risultati così ottenuti.

Art. 7.

L'esito delle analisi che accerti uno o più superamenti dei livelli di riferimento di cui all'art. 5, è immediatamente comunicato alle regioni ed al Ministero della sanità.

Essi:

verificano la validità dei risultati;

ricavano le fonti di esposizione che provocano tali superamenti, effettuando tutte le indagini necessarie anche su tutti gli individui il cui livello di piombemia supera 35 µg/100 ml;

adottano nell'ambito delle rispettive competenze misure adeguate.

Art. 8.

Le regioni, entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, comunicano la designazione del rappresentante regionale incaricato di trasmettere al Ministero della sanità ed all'Istituto superiore di sanità:

i dati relativi alla sorveglianza biologica dei gruppi di popolazione di cui all'art. 3, contenenti indicazioni riguardanti il metodo d'analisi, i gruppi di popolazione esaminati e le zone in cui è stata effettuata la campionatura; tali dati debbono garantire l'anonimato delle persone esaminate. Le modalità e la prima trasmissione dei dati suddetti saranno stabilite di comune accordo tra il Ministero della sanità, l'Istituto superiore di sanità e le singole regioni;

le informazioni sui fattori che si presume siano le cause del superamento dei livelli di riferimento di cui all'art. 5. La regione comunica inoltre al Ministero della sanità le misure adottate a norma dell'art. 7.

Il Ministero stesso provvederà a riferire i dati, le informazioni e le misure di cui al comma precedente alla commissione delle Comunità europee.

Art. 9.

Si terranno, almeno due volte all'anno, riunioni presso l'Istituto superiore di sanità, dei rappresentanti delle regioni, segnatamente al fine di:

assicurare l'esecuzione armonizzata della sorveglianza biologica ed in particolare delle disposizioni degli articoli 3 e 4;

controllare la comparabilità delle analisi effettuate;

esaminare le informazioni e facilitare lo scambio di informazioni tra le regioni sui risultati ottenuti mediante la sorveglianza biologica e sulle misure adottate a norma dell'art. 7.

L'Istituto superiore di sanità invierà dettagliati rapporti, su queste riunioni, al Ministero della sanità ed alla commissione delle Comunità europee.

Art. 10.

Sulla base delle informazioni raccolte a norma dell'art. 8, l'Istituto superiore di sanità elabora con i rappresentanti delle singole regioni:

una relazione annua di sintesi sull'esecuzione di tale programma, che verrà trasmessa alla commissione delle Comunità europee;

una relazione generale alla fine di tale programma, che servirà di base all'eventuale elaborazione di nuove proposte per le quali si terrà anche conto dei progressi raggiunti nel campo scientifico e tecnico.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1982

PERTINI

SPADOLINI — ABIS — COLOMBO — ANDREATTA — ALTISSIMO — MARCORA — DARIDA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *luglio* 1982
Atti di Governo, registro n. 41, *foglio n.* 13

ALLEGATO I

RELAZIONI DOSE-EFFETTO

I livelli di piombemia presi in considerazione per valutare i risultati del controllo biologico derivano dall'analisi dei dati scientifici sui vari effetti tossici del piombo. Tale analisi, che tiene conto delle normali variazioni dei valori biologici della popolazione, consente di stabilire relazioni quasi quantitative tra la dose e l'effetto. Per l'applicazione della presente direttiva si adottano le seguenti relazioni dose-effetto:

Una diminuzione dell'attività dell'ALAD nei globuli rossi, per effetto di un'esposizione al piombo, può essere accettata da una popolazione purchè essa non sia causa di turbe nell'ematopoiesi. Per piombemie inferiori a 15-20 µg/100 ml, si ritiene attualmente che la diminuzione dell'attività dell'ALAD non produce turbe nell'ematopoiesi.

L'aumento delle protoporfirine eritrocitarie (PPE) nel sangue è indicativo di un'interferenza con l'utilizzazione del ferro, che inibisce la sintesi dell'eme. L'aumento delle PPE si verifica per tassi di piombemia superiori a 20-30 µg/100 ml, ma può anche essere dovuto ad altre cause.

L'interferenza con la sintesi del glutatione può essere tollerata solo da una piccola parte della popolazione, e solo se debole e quando non produca altre manifestazioni subcliniche. Tale interferenza, inaccettabile con la sintesi del glutatione, non si verifica finché il tasso di piombemia rimane inferiore a 30 µg/100 ml.

L'aumento significativo dell'escrezione urinaria dell'acido delta-aminolevulinico (ALAU) è sintomo di turbe importanti del metabolismo delle porfirine e pertanto di salute malferma. L'aumento statisticamente significativo dell'ALAU si manifesta solo per tassi di piombemia superiori ai 35 µg/100 ml.

ALLEGATO II

CORRISPONDENZA TRA TASSO DI PIOMBEMIA E ATTIVITA' ENZIMATICA

Ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, la corrispondenza tra il tasso di piombemia e l'attività enzimatica dell'ALAD, misurata secondo il metodo europeo standardizzato (allegato 3) è la seguente:

Piombemia (µg/100 ml di sangue)	ALAD (unità/litro)
35	20
30	25
20	35

Fintantoché i valori dell'ALAD misurati permangono superiori in modo significativo ai limiti testè indicati per le varie frazioni di popolazione, non sono necessarie misure di conferma di piombemia.

ALLEGATO III

PRESCRIZIONI TECNICHE RIGUARDANTI LA DETERMINAZIONE DELL'ATTIVITA' DELL'ALAD

METODO EUROPEO STANDARDIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'ATTIVITÀ DELLA DEITRATASI DELL'ACIDO DELTA-AMINOLEVULINICO

Il principio su cui si basa il metodo adottato per determinare l'attività della deitratasi dell'acido delta-aminolevulinico è noto. Esso si basa sull'incubazione dell'enzima con un eccesso di substrato dell'acido delta-aminolevulinico. Il porfobilinogeno che si forma dopo un determinato tempo viene mescolato con il reattivo di Ehrlich modificato, ed il colore ottenuto viene misurato mediante un fotometro usando un mezzo di contrasto. La quantità di porfobilinogeno prodotta è una misura dell'attività dell'ALAD.

METODO

Effetto della luce.

Recenti esperienze hanno dimostrato che il PBG è particolarmente sensibile alla luce. L'analisi completa dovrebbe essere effettuata in assenza totale di luce solare diretta nel laboratorio (e non soltanto nel luogo in cui viene effettuata l'analisi).

Prima fase

Campionatura del sangue e conservazione prima dell'analisi

Eseguire una presa di sangue di 2 ml di sangue venoso per mezzo di una siringa di plastica (non stabilizzata al piombo) in presenza di eparina diseccata (< 5 mg).

Preparare immediatamente e raffreddare a 4 °C 4 prelievi di 0,2 ml ripartiti in provette di plastica (non stabilizzate al piombo). L'aspirazione dev'essere effettuata con pipette graduate di tipo Marbourg.

Se l'analisi viene effettuata entro un termine di 3 ore, non è necessario il raffreddamento dei prelievi.

La durata massima di conservazione dei campioni a 4 °C è di 24 ore.

Poco prima dell'analisi è necessario immergere tutti i campioni in un bagno di acqua gelata per 10 minuti.

Nota. — Tra le materie plastiche consigliabili, citiamo il politietilene, il polistirene ed il polipropilene. Il tempo di conservazione di 24 ore a 4 °C è calcolato con una stima prudente. Questo lasso di tempo è sufficiente per permettere il trasporto del campione dal luogo della presa di sangue ad un laboratorio centrale per essere analizzato. Sui 4 prelievi di sangue, 3 debbono essere utilizzati per la determinazione dell'ALAD ed uno per la prova di riferimento.

Seconda fase

Determinazione del valore ematocrito

Questa determinazione dev'essere effettuata:

contemporaneamente alla presa di sangue;

con un metodo capillare che utilizza due campioni.

Centrifugazione previa chiusura di un'estremità ad una velocità di almeno 30.000 g minuti (per non meno di 5 minuti).

Nota. — E' preferibile che questa determinazione venga effettuata sul posto, ma non più di 24 ore dopo la presa di sangue. Se possibile, utilizzare una centrifuga microematocrita.

Terza fase

Emolisi

Emolisi di tre campioni di sangue « scongelati » in precedenza con 1,3 ml d'acqua distillata (portata in precedenza a 37 °C) durante 10 minuti a 37 °C ± 0,2 °C.

Aggiunta di acqua preferibilmente per mezzo di una pipetta graduata di 2 ml, indi mescolare a fondo.

A questo stadio i campioni non devono più essere agitati.

Nota. — Si è deciso di usare acqua e non Triton X 100 per l'emolisi. Esperimenti di emolisi con il Triton X 100 portano ad un rallentamento considerevole dell'attività dell'ALAD, che non si è ancora riusciti a spiegare, ma che potrebbe essere artificiale.

Quarta fase

Aggiunta della soluzione di ALA all'emolisi

Preparare una soluzione di ALA.

La soluzione non deve essere preparata da più di 5 ore.

Portare tale soluzione a 37° C per almeno 10 minuti prima di aggiungerla.

Aggiungere 1 ml di questa soluzione all'emolisato, preferibilmente con una pipetta volumetrica a boccia di 1 ml, indi mescolare.

Nota. — E' stato accettato un pH di 6,4 poiché degli esperimenti hanno dimostrato che a tale valore di pH corrisponde la miglior correlazione fra le attività dell'ALAD ed i tassi di piombemia per popolazioni normali. Non si tratta di ottenere il massimo di attività (realizzabili elevando il pH) poiché le attività da determinare sono sufficientemente importanti.

Quinta fase

Preparazione della prova di riferimento

Preparare 0,2 ml di sangue trattato come per la determinazione dell'ALAD fino al momento dell'aggiunta della soluzione di ALA; al posto di quest'ultima, aggiungere 1 ml di soluzione $HgCl_2$ - TCA, indi 1 ml di soluzione di ALA, quindi procedere come per la determinazione dell'ALAD (vedi in appresso).

Per l'aggiunta di cui sopra, si utilizzeranno pipette volumetriche.

Nota. — Un solo campione di riferimento viene comparato con una serie di 3 prove per ogni campione di sangue. Se l'O.D. ottenuto per la prova di riferimento è molto alto, si ripeterà l'operazione per controllo.

Sesta fase

Incubazione

60 minuti a 37 °C ± 0,2 °C a bagno-maria.

Tempo di incubazione a partire dall'aggiunta della soluzione di ALA.

Nota. — Il tempo di incubazione di 60 minuti è stato scelto per aumentare in modo naturale l'attività dell'ALAD, dato che nessuna altra fase ha dato luogo ad aumenti artificiali dell'attività. Alcuni esperimenti hanno dimostrato che la relazione tempo di incubazione-attività è lineare per i lassi di tempo che eccedono le due ore.

Per ragioni pratiche si è mantenuta la temperatura di incubazione a 37 °C.

Settima fase

Arresto della reazione PBG

Aggiungere 1 ml di soluzione $HgCl_2$ - TCA al miscuglio di incubazione, preferibilmente con una pipetta d'aspirazione a goccia di 1 ml.

Ottava fase

Centrifugazione e filtrazione

30.000 g minuti.

Filtrazione con carta Whatman n. 54 o simile (resistente all'acido).

Nota. — La centrifugazione deve durare circa 10 minuti. La fase di filtrazione è stata introdotta per evitare l'aspirazione di piccole particelle sulla superficie del liquido che rimane a galla. Queste particelle sembrano produrre una reazione colorata con il reattivo di Ehrlich. Molti esperimenti hanno mostrato che l'introduzione della fase di filtrazione porta ad una migliore riproducibilità. La fase di filtrazione può all'occorrenza essere sostituita da una seconda centrifugazione.

Nona fase

Reazione con il reattivo di Ehrlich

Mescolare 1 ml di liquido galleggiante con 1 ml del reattivo di Ehrlich modificato a mezzo di pipette ad aspirazione a boccia.

Mischiare con un mescolatore tipo Vortex per assicurare l'omogeneità.

Lasciare reagire per 5 minuti prima di misurare l'estinzione.

Nota. — Per assicurare l'omogeneità, è molto importante che il liquido galleggiante filtrato con il reattivo di Ehrlich venga ben mescolato.

Decima fase

Misura dell'estinzione

Lo spettrofotometro verrà tarato per mezzo di una soluzione di fenoftaleina in un tampone basico.

Misura di estinzione del campione rispetto al campione di riferimento a 555 nm in una cellula di 1 cm (o di 2 cm se l'assorbimento è molto debole).

Undicesima fase

Calcolo dell'attività enzimatica

L'equazione che permette di calcolare l'attività è:

$$\frac{\text{OD corr.} \times 35 \times 2 \times 100 \times K}{\text{Hct \%} \times 60 \times 62} = \mu\text{moleas ALA/mn/mlRBC} = \text{U/ml}$$

OD = estinzione misurata
60 = tempo di incubazione
35 = fattore di diluizione
62 = coefficiente molare di estinzione in $cm^2/\mu mol$
K = coefficiente di correlazione spettrofotometrica.

Nota. — Le unità proposte sono conformi alle raccomandazioni relative alla nomenclatura degli enzimi adottata dall'Unione internazionale di biochimica.

SOLUZIONI.

1. *Preparazione di una soluzione di ALA.*

Soluzione *A*: 1,78 g di $Na_2HPO_4 \cdot 2H_2O$ disciolto in 100 ml di acqua distillata (è preferibile la distillazione per deionizzazione).

Soluzione *B*: 1,38 g di $NaH_2PO_4 \cdot 1H_2O$ disciolto in 100 ml di acqua distillata.

29 ml di soluzione A + 71 ml di soluzione *B* danno un tampone di 0,1 M fosfato di Na con un pH di 6,4.

La forza ionica di questo tampone è necessaria affinché il pH non si alteri nella soluzione che reagisce.

167,6 mg di ALA-HCL sono sciolti nella soluzione *B* (questa ultima deve sempre essere una soluzione acida); il pH viene portato a 6,4 per mezzo della soluzione *A*. Quindi il volume viene portato a 100 ml con la soluzione tampone 0,1 M fosfato di Na con pH di 6,4. Detta preparazione dà una soluzione di 0,01 M ALA.

2. *Soluzione di $HgCl_2$ - TCA.*

1,35 g di $HgCl_2$ sono disciolti in 100 ml di acido tricloracetico al 10 %.

3. *Soluzione di reattivo di Ehrlich.*

Reattivi:

2,5 g di dimetilaminobenzaldeide (pDMAB);

0,25 g di $HgCl_2$ disciolti in 10 ml di acido acetico glaciale;

acido perclorico S.G. 1,7;

acido acetico molto freddo.

Preparazione:

disciogliere il pDMAB in 50 ml di acido acetico, aggiungere 24,5 ml di acido perclorico e 4 ml di soluzione di $HgCl_2$. Mischiare, raffreddare e portare a 100 ml con dell'acido acetico molto freddo in un matraccio graduato (1). Conservare in una beuta scura.

Taratura:

un laboratorio designato in comune dagli Stati membri eseguirà una taratura annua a livello comunitario.

(1) Se in questa fase compare una colorazione bruna, il reattivo deve essere eliminato.

AVVISO DI RETTIFICA

(Decreto-legge 31 luglio 1982, n. 486)

Nel settimo comma dell'art. 6 del decreto-legge 31 luglio 1982, n. 486, concernente misure urgenti in materia di entrate fiscali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 31 luglio 1982, dove è scritto: « Salvo quanto previsto dal *precedente* comma... », leggasi: « Salvo quanto previsto dal *precedente quinto* comma... ».

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

DECRETO 25 maggio 1982.

Erogazione all'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera di lire 160 miliardi per le urgenti necessità delle aziende operanti nel settore dell'alluminio.

IL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto il decreto-legge 14 maggio 1982, n. 256, con il quale è stata autorizzata la spesa di lire 160 miliardi nel 1982 da erogare all'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera per provvedere alle urgenti necessità delle aziende del gruppo EFIM-MCS operanti nel settore dell'alluminio;

Considerato che con decreto del 18 maggio 1982, n. 132726, registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1982, registro n. 16, foglio n. 101, il Ministro del tesoro, in applicazione del sopra citato decreto-legge, ha provveduto ad iscrivere la seguente variazione in aumento nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali per l'anno finanziario 1982 sia in termini di competenza sia in termini di cassa:

Cap. n. 7543 (di nuova istituzione). — Somma da erogare all'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera per provvedere alle urgenti necessità delle aziende del gruppo EFIM-MCS operanti nel settore dell'alluminio L. 160.000.000.000.

Vista la delibera del CIPI del 18 febbraio 1982 richiamata nel citato decreto legge n. 256/1982;

Viste le lettere del 18 e 21 maggio 1982 numeri 290 e 1192, con le quali l'EFIM ha precisato e dettagliato i fabbisogni finanziari indispensabili per la sopravvivenza e la prosecuzione dell'attività, sino al 30 giugno 1982, delle seguenti aziende facenti parte del gruppo EFIM-MCS operanti nel settore dell'alluminio:

Alluminio Italia S.p.a.;

Tubettificio Ligure S.p.a.;

Alsco Sud S.p.a.;

Alsco Constral S.p.a.;

Elemes S.p.a.;

Laval S.p.a.;

Irrigazione Italia S.p.a.;

Accertata, in occasione dell'esame compiuto in sede CIPI e dei successivi approfondimenti presso questo Ministero, la sussistenza delle condizioni di legge per l'erogazione in unica soluzione della somma di lire 160 miliardi di cui si tratta;

Vista la richiesta di pagamento avanzata dal predetto Ente con lettera n. 1152 del 19 maggio 1982;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal decreto-legge 14 maggio 1982, n. 256, si autorizza il pagamento della somma di lire 160 miliardi a favore dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM).

Detta somma farà carico al capitolo n. 7543 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali per l'esercizio 1982 e sarà pagata all'Ente medesimo mediante accreditamento in conto corrente presso la filiale di Roma della Banca d'Italia a favore della Banca nazionale del lavoro - Roma.

Il suddetto istituto di credito rilascerà, in nome e per conto dell'EFIM, la relativa quietanza.

Art. 2.

Con effetto dalla data dell'accreditamento in favore dell'istituto di credito di cui sopra all'art. 1, l'Ente

partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM iscriverà l'importo ricevuto di lire 160 miliardi all'attivo del proprio conto economico.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1982

Il Ministro: DE MICHELIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1982
Registro n. 10 Partecipazioni statali, foglio n. 398

(3778)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 26 febbraio 1982, n. **497**.

Erezione in ente morale della fondazione « S. Giorgio », in Brescia.

N. 497. Decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, la fondazione « S. Giorgio », in Brescia, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1982
Registro n. 16 Interno, foglio n. 393

DECRETO 26 febbraio 1982, n. **498**.

Autorizzazione alle casse mutue comunali di malattia per i coltivatori diretti di Casalpusterlengo, Caselle Landi, Castelnuovo Bocca d'Adda, Castiglione d'Adda, Codogno, Corno Giovine, Corno Vecchio, Fombio, Guardamiglio, Maccastorna, Maleo, S. Rocco al Porto, S. Stefano Lodigiano, ad acquistare un immobile.

N. 498. Decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1982, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, le casse mutue comunali di malattia per i coltivatori diretti di Casalpusterlengo, Caselle Landi, Castelnuovo Bocca d'Adda, Castiglione d'Adda, Codogno, Corno Giovine, Corno Vecchio, Fombio, Guardamiglio, Maccastorna, Maleo, S. Rocco al Porto, S. Stefano Lodigiano vengono autorizzate ad acquistare in via di sanatoria, al prezzo di L. 9.295.000, un appartamento di cinque locali più servizi e relativo vano cantine al piano rialzato del fabbricato sito in Codogno (Milano), via F. Cavallotti n. 39, censito al nuovo catasto edilizio urbano al foglio 24, mappale 135 sub 3 di proprietà della ditta « Immobiliare Centro S.p.a. », in Milano, come da scrittura privata autenticata dal dott. Rodolfo Parigi, notaio in Tradate (Varese), il 12 aprile 1965, n. 6182 di repertorio, adibito ad ufficio di zona della cassa.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1982
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 177

DECRETO 9 marzo 1982, n. **499**.

Autorizzazione all'Associazione volontari italiani del sangue, in Milano, ad acquistare un immobile.

N. 499. Decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1982, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione volontari italiani del sangue, in Milano, viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di circa L. 23.000.000, un terreno di mq. 6350 sito in prossimità della sede dell'AVIS comunale di Pavia (mappale n. 74 del piano regolatore generale di Pavia), di proprietà dell'avv. Luigi Spizzi, sul quale edificare un capannone per la custodia degli automezzi.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1982
Registro n. 5 Sanità, foglio n. 143

DECRETO 30 aprile 1982, n. **500**.

Autorizzazione all'Associazione volontari italiani del sangue, in Milano, ad accettare un lascito.

N. 500. Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1982, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione volontari italiani del sangue, in Milano, viene autorizzata ad accettare il lascito, consistente in beni mobili del valore di L. 8.000.000, disposto dalla sig.ra Annamaria Paccini con testamento olografo 10 gennaio 1972, pubblicato in data 11 settembre 1978, n. 28983/8246 di repertorio, a rogito dott. Almerico Vegezzi, notaio in Piacenza, registrato a Piacenza in data 20 settembre 1978 al n. 5609.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1982
Registro n. 5 Sanità, foglio n. 216

DECRETO 30 aprile 1982, n. **501**.

Modificazioni allo statuto dell'Unione italiana lotta alla distrofia muscolare, in Padova.

N. 501. Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1982, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, vengono approvate alcune modificazioni allo statuto dell'Unione italiana lotta alla distrofia muscolare, in Padova, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° maggio 1970, n. 391.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1982
Registro n. 5 Sanità, foglio n. 243

DECRETO 12 giugno 1982, n. **502**.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Piacenza ad acquistare un immobile.

N. 502. Decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Piacenza viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 1.050.000 al mq. per un totale di lire 166.845.000, l'unità immobiliare n. 17 posta in Piacenza largo Matteotti n. 7, palazzo Borsa, censito al nuovo catasto edilizio urbano alla partita 4835, foglio 115, mappale 375 sub 17, vani 7,5 della superficie di mq 158,90 più cantina di mq 9,50, di proprietà della sig.ra Adalgisa Prati in Gipponi.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1982
Registro n. 8 Industria, foglio n. 339

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 32/1982

Prezzi massimi al consumo delle carni bovine congelate

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri il 31 luglio 1982 in materia di aliquote I.V.A.;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896);

Delibera:

Con la stessa decorrenza del provvedimento deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 luglio 1982 in materia di I.V.A., i prezzi massimi al consumo della carne di bovino adulto, congelata ed allo stato di scongelazione, sono fissati come segue per tutto il territorio nazionale, I.V.A. inclusa:

1) *Carne bovina allo stato di scongelazione ed allo stato di congelazione non preconfezionata sottovuoto*:

a) polpa scelta del quarto posteriore: quattro tagli . L./kg 8.040

b) polpa scelta del quarto anteriore: tagli dei muscoli e della spalla (reale e fracosta o corrispondenti denominazioni locali) . » 7.310

c) polpa comune: altri tagli non precedentemente elencati, ritagli di polpa scelta e ossobuchi con osso . » 4.240

2) *Carne bovina preconfezionata sottovuoto allo stato di congelazione*:

a) polpa scelta del quarto posteriore: quattro tagli . . . . . L./kg 8.480

Roma, addì 31 luglio 1982

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Presidente della giunta
MARCORA

(3848)

Provvedimento n. 33/1982. Prezzi dei prodotti petroliferi

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 26 del 6 luglio 1982 che fissa i nuovi criteri per la determinazione dei prezzi massimi dei prodotti petroliferi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 486 del 31 luglio 1982 che detta misure urgenti in materia di entrate fiscali;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 30 del 31 luglio 1982;

Vista la deliberazione adottata in pari data dal Consiglio dei Ministri in materia di aliquote I.V.A;

Considerato che di conseguenza occorre rideterminare i prezzi al consumo del GPL, le cui aliquote I.V.A. risultano modificate dalla suddetta deliberazione;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1944);

Delibera:

Con la stessa decorrenza del provvedimento deliberato il 31 luglio 1982 dal Consiglio dei Ministri in materia di I.V.A. i prezzi massimi dei prodotti petroliferi appresso indicati sono fissati come segue:

G.P.L.

Domestico: i prezzi al consumo franco magazzino del rivenditore per merce confezionata in bombole di acciaio posta sul mezzo del compratore, comprensivi delle imposte e del sovrapprezzo Cassa conguaglio trasporti GPL:

con peso netto di GPL superiore a 24 kg . L./kg 919

con peso netto di propano commerciale superiore a 24 kg (propano superiore all'85% . . » 934

I comitati provinciali dei prezzi provvederanno per l'area di loro competenza, a determinare il compenso per la consegna della bombola al domicilio del consumatore con montaggio e prova di tenuta della stessa negli apparecchi domestici di utilizzazione e per la rimozione e il ritiro del vuoto.

Industriale: (usi previsti dall'art. 16 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161) prezzo al consumo per merce sfusa resa al domicilio del consumatore in autobotte completa entro 250 km dalla base di approvvigionamento, comprensivo delle imposte e del sovrapprezzo Cassa conguaglio trasporti GPL, al netto dei costi passaggio al deposito, L./kg 541.

Resta confermato il prezzo al consumo già fissato in Lire per kilogrammo 890 dal provvedimento C.I.P. n. 30/1982 del 31 luglio 1982, del GPL in bombole con peso netto superiore a 7 kg e fino a 24 kg.

Roma, addì 31 luglio 1982

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Presidente della giunta
MARCORA

(3847)

Comunicato della segreteria

In attuazione del punto 7 del provvedimento C.I.P. n. 26/1982 del 6 luglio 1982, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte, dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della C.E.E. con telex n. 140151 del 3 agosto 1982 e praticabili contestualmente alla entrata in vigore del decreto-legge 4 agosto 1982, n. 495, secondo la normativa vigente, ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento C.I.P.

Gasolio autotrazione	L./lt	535
Gasolio agricoltura	»	420
Petrolio agricoltura	»	409
Gasolio pesca e piccola marina	»	389
Petrolio pesca e piccola marina	»	379
Olio combustibile ATZ	L./kg	296
Olio combustibile BTZ	»	325

Prodotti da riscaldamento:

		Fasce provinciali A	B	C	D	E
Gasolio	L./lt	495	498	501	504	507
Petrolio (*)	»	559	562	565	568	571
Olio combustibile fluido	»	416	419	422	425	428

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Udine, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Vicenza, Viterbo, Sassari.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

Maggiorazioni prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia .	. L./lt	10
Comuni oltre 1000 mt s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in lire/kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(3855)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 17 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a Costruzioni Sarde - Cantiere di Assemini (Cagliari) è prolungata al 24 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ing. C. Olivetti & C. con stabilimento in Pozzuoli (Napoli) è prolungata al 31 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 12 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ing. C. Olivetti & C. con stabilimento in Pozzuoli (Napoli) è prolungata al 2 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. E.C.S. Elettronica Circuiti Stampati di San Maurizio Canavese (Torino) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 maggio 1981 al 1° novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Ceramica d'Arte «La Favorita» di Ercolano (Napoli) è prolungata al 25 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) è *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costruzioni Meccaniche di Pesaro con sede in Milano e stabilimento in Pesaro è prolungata al 7 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21 quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Soc. Unicar Sud di Anagni (Frosinone) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 marzo 1981 al 13 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sterzi con sede in Milano e stabilimento in Crevacuore (Vercelli) è prolungata all'11 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sterzi con sede in Milano e stabilimento in Crevacuore (Vercelli) è prolungata all'11 aprile 1982. Si appplicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fulgor Italia con sede in Latina - unità di Cassine (Alessandria) è prolungata al 14 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 maggio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Vibra con sede in Milano è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° febbraio al 1° agosto 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Vibra con sede in Milano è prolungata al 1° novembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Vibra con sede in Milano è prolungata al 1° febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mitex con sede in Milano e stabilimento a Castellanza (Varese) è prolungata al 1° giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mitex con sede in Milano e stabilimento a Castellanza (Varese) è prolungata al 30 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. San Quirico con sede in Milano e stabilimento in Genova è prolungata al 27 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di

cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pambuffetti di Foligno è prolungata al 24 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pambuffetti di Foligno è prolungata al 24 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pambuffetti di Foligno è prolungata al 23 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italo Cremona con sede in Gazzafa (Varese) è prolungata all'8 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Orizio Paolo con sede e stabilimento in Rodengo Saiano (Brescia) è prolungata al 29 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Patty di Frosinone e Pomezia è prolungata al 4 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla fallita S.p.a. Hermanas di Bitonto è prolungata al 24 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gaetano Santaniello di Napoli è prolungata al 6 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ingred Industrie Grafiche Editoriali di Aprilia (Latina) è prolungata al 31 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ingred Industrie Grafiche Editoriali di Aprilia (Latina) è prolungata al 2 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, qunto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bertone con sede in Torino e stabilimenti a Grugliasco (Torino) e Mappano (Torino) è prolungata al 29 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Officine Valle Camonica con sede e stabilimento in Edolo (Brescia) è prolungata al 29 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Istituto Sieroterapico Milanese « Serafino Belfanti » con sede e stabilimenti in Milano e Cinisello Balsamo (Milano) e filiale in Roma, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° marzo 1982 al 29 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(3813)

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 16 luglio 1982, in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali operanti nel comune di Sigonella (Catania), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali del settore meccanica navale operanti in provincia di Napoli è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 17 luglio 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali del settore meccanica navale operanti in provincia di Napoli è prolungata per un trimestre.

(3812)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 150

Corso dei cambi del 2 agosto 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1363,800	1363,800	1363,70	1363,800	1363,75	1363,75	1363,700	1363,800	1363,800	1363,80
Dollaro canadese	1089,600	1089,600	1090 —	1089,600	1089,20	1089,55	1089,950	1089,600	1089,600	1089,60
Marco germanico	561,040	561,040	561,25	561,040	560,60	561,08	560,900	561,040	561,040	561,05
Fiorino olandese	508,380	508,380	508,60	508,380	507,75	508,40	508,110	508,380	508,380	508,40
Franco belga	29,423	29,423	29,42	29,423	29,37	29,425	29,416	29,423	29,423	29,40
Franco francese	201,750	201,750	201,26	201,750	201,50	201,80	201,800	201,750	201,750	201,75
Lira sterlina	2389,800	2389,800	2390 —	2389,800	2386,90	2389,75	2390,300	2389,800	2389,800	2389,80
Lira irlandese	1927,800	1927,800	1929 —	1927,800	1927,90	—	1930 —	1927,800	1927,800	—
Corona danese	161,420	161,420	161,40	161,420	161,25	161,44	161,470	161,420	161,420	161,40
Corona norvegese	208 —	208 —	208,50	208 —	207,75	208 —	207,980	208 —	208 —	208 —
Corona svedese	225,830	225,830	225,50	225,830	225,05	225,78	225,800	225,830	225,830	225,85
Franco svizzero	660,010	660,010	660,10	660,010	659,50	660 —	660 —	660,010	660,010	660 —
Scellino austriaco	79,721	79,721	79,70	79,721	79,65	79,725	79,705	79,721	79,721	79,70
Escudo portoghese	16,270	16,270	16,23	16,270	16,15	16,28	16,350	16,270	16,270	16,27
Peseta spagnola	12,308	12,308	12,28	12,308	12,28	12,310	12,288	12,308	12,308	12,30
Yen giapponese	5,343	5,343	5,35	5,343	5,33	5,340	5,341	5,343	5,343	5,34
E.C.U.	1323,87	1323,87	—	1323,87	—	—	1323,870	1323,87	1323,87	—

Media dei titoli del 2 agosto 1982

Titolo	
Rendita 5 % 1935	40,650
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83	91,875
» 5,50 % » » 1969-84	83,625
» 6 % » » 1970-85	78,425
» 6 % » » 1971-86	76,550
» 6 % » » 1972-87	76,300
» 9 % » » 1975-90	72,150
» 9 % » » 1976-91	68,775
» 10 % » » 1977-92	77,075
» 12 % (Beni Esteri 1980)	65,025
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	67 —
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	90 —
» » » Ind. 1-10-1979/82	99,975
» » » » 1-10-1980/82	99,950
» » » » 1-12-1980/82	100,050
» » » » 1- 1-1980/83	100,075
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1980/83	100 —
» » » » 1- 9-1981/83	100,050
» » » » 1-10-1981/83	99,900
» » » » 1-11-1981/83	99,375
» » » » 1-12-1981/83	98,675
» » » » 1- 3-1981/84	98,950
» » » » 1- 4-1981/84	99,025
» » » » 1- 6-1981/84	98,950
Buoni Tesoro Pol. 15 % 1- 1-1983	98,525
» » » 18 % 1- 7-1983	100,175
» » » 12 % 1-10-1983	92,825
» » » 12 % 1- 1-1984	90,425
» » » 12 % 1- 4-1984	88,425
» » » 12 % 1-10-1984	86,525
» » Nov. 12 % 1-10-1987	82,425

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 agosto 1982

Valuta	
Dollaro USA	1363,750
Dollaro canadese	1089,775
Marco germanico	560,970
Fiorino olandese	508,245
Franco belga	29,419
Franco francese	201,775
Lira sterlina	2390,050
Lira irlandese	1928,900
Corona danese	161,445
Corona norvegese	207,990
Corona svedese	225,815
Franco svizzero	660,005
Scellino austriaco	79,713
Escudo portoghese	16,310
Peseta spagnola	12,298
Yen giapponese	5,342
E.C.U.	1323,870

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Trasferimento di posti di assistente ordinario da varie Università

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1982 il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di otorinolaringoiatrica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pisa con il decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1967, n. 343 è attribuito, unitamente al titolare dott. Pier Luigi Ghilardi alla cattedra omonima della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari. L'effetto del trasferimento decorre dalla stessa data del suddetto decreto del Presidente della Repubblica, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1982, registro n. 90, foglio n. 391.

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1982 il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di lingua e letteratura italiana della facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università di Bari con il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1967, n. 1348, è attribuito, unitamente al titolare dott. Angelo Raffaele Pupino alla cattedra di letteratura italiana della facoltà di lettere e filosofia dell'Istituto universitario orientale di Napoli. L'effetto del trasferimento decorre dalla stessa data del suddetto decreto del Presidente della Repubblica, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1982, registro n. 90, foglio n. 392.

(3819)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor aeronautico

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982 sono concesse le seguenti ricompense al valor aeronautico:

Medaglia d'argento

Bandiera del 15° *Stormo S.A.R. - Ciampino.* — In occasione del terremoto del 23 novembre 1980 interveniva immediatamente in massa nelle località delle province della Campania e della Basilicata sconvolte dall'immane disastro. Sfidando avverse condizioni atmosferiche, operando in zone impervie e, in molti casi, non altrimenti raggiungibili, provvedeva a sgomberare feriti, trasportare e distribuire viveri, trasferire personale medico, plasma e medicinali nei centri maggiormente danneggiati ed inaccessibili per via ordinaria. Il tempestivo impiego di tutti i mezzi a disposizione, lo sprezzo del pericolo e lo spirito di sacrificio dimostrati dagli equipaggi, che hanno spesso operato al limite della resistenza fisica e della sicurezza operativa, hanno permesso di fornire un contributo determinante nell'opera di salvataggio di vite umane e, successivamente, di rifornimento di materiali essenziali. Altissimo esempio di virtù militari e civili, di elevate capacità tecniche, di generoso e coraggioso altruismo che riscuoteva incondizionato plauso, viva ammirazione e profonda gratitudine dalle autorità civili e dalle popolazioni soccorse, contribuendo così ad elevare il prestigio dell'Aeronautica militare. — Province della Campania e Basilicata, 23 novembre 1980-28 febbraio 1981.

Medaglia di bronzo

Barale Nello nato a Torino il 16 *maggio* 1948, *tenente colonnello A.A.r.n. s.p.e.* — Capo equipaggio di un elicottero del 15° stormo impiegato nella attività di soccorso alle popolazioni colpite dal terremoto del 23 novembre 1980, con sprezzo del pericolo eseguiva prontamente una missione con altissimo grado di rischio per il trasporto all'ospedale di Napoli di persone estratte dalle macerie di una casa di Calabritto. L'intervento, effettuato di notte, in zone impervie, in completa assenza di radioassistenza e con atterraggio in uno spazio esiguo e privo di segnalazioni luminose, era reso possibile grazie alla elevatissima efficienza professionale che consentiva una perfetta condotta di volo. Esempio di altissimo senso del dovere e profonda solidarietà umana. — Calabritto, 26 novembre 1980.

Sandulli Sergio nato a Roma il 19 *gennaio* 1945, *tenente colonnello A.A.r.n. s.p.e.* — Capo equipaggio di un elicottero del 15° stormo impiegato nella attività di soccorso alle popolazioni colpite dal terremoto del 23 novembre 1980 con sprezzo del pericolo, effettuava una missione notturna di elevatissimo rischio per il trasporto in ospedale di Napoli di una bambina estratta dalle macerie di una casa di Lioni. L'intervento, condotto al limite delle condizioni di sicurezza per le proibite avversità meteo, la mancanza di radioassistenza e la zona montagnosa, era reso possibile solo grazie alla rara perizia ed alla elevatissima preparazione professionale dell'ufficiale. Chiara dimostrazione di altissimo senso del dovere e coraggioso altruismo. — Lioni, 28 novembre 1980.

Tondi Carlo nato a Montese (Modena) il 25 *settembre* 1952, *maggiore A.A.r.n. s.p.e.* — Nel corso di una missione su elicottero A/B 204, durante la quale un improvviso cedimento interno determinava la completa rottura del sistema propulsivo, evidenziava notevole prontezza di riflessi e non comune perizia nell'eseguire, nonostante le sfavorevoli condizioni di volo a bassissima quota, l'atterraggio di emergenza in autorotazione, reso estremamente rischioso per la presenza di rilevanti ostacoli naturali ed artificiali. In virtù della sua tempestività d'intervento e della sua elevata professionalità consentiva così l'incolumità dell'equipaggio e dell'aeromobile. — Aeroporto Ciampino, 26 gennaio 1981.

Campi Claudio nato a Roma l'8 settembre 1945, *maresciallo* 1ª *cl. Sc. s.p.e.* — Capo equipaggio di un elicottero del 15° stormo impegnato nella attività di soccorso alle popolazioni colpite dal terremoto del 23 novembre 1980, con sprezzo del pericolo ed alto senso del dovere, eseguiva prontamente una missione di trasporto notturno di un malato grave da Baragiano scalo a Napoli. La immediatezza dell'intervento, condotto di notte e reso ancora più rischioso dalle avverse condizioni meteo e dalla completa mancanza di radioassistenza, grazie all'alto livello di preparazione professionale del sottufficiale, consentiva di salvare la vita allo infortunato. Chiara dimostrazione di altissimo spirito di sacrificio, elevato senso del dovere e profonda solidarietà umana. — Baragiano Scalo, 28 dicembre 1980.

(3686)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Avviso di rettifica

I titoli dei due decreti ministeriali in data 18 giugno 1982 pubblicati a pag. 4879 e 4880 della *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 10 luglio 1982, sia nel sommario che nel testo, devono intendersi invertiti.

(3811)

REGIONE LOMBARDIA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con decreto del presidente della giunta regionale 19 febbraio 1982, n. 37 la società « Acque e terme di Bognanco S.p.a. », in Milano, via S. Maria Valle 7/A, codice fiscale n. 00814420154, è stata autorizzata a modificare la veste grafica delle etichette dell'acqua minerale « Fonte Gajum » autorizzata con decreto ministeriale 11 dicembre 1978, n. 1756. Al decreto sono allegati gli esemplari delle etichette e dei bollini di spalla.

Con decreto del presidente della giunta regionale 10 maggio 1982, n. 178, la società Fonti Prealpi S.p.a., in Almè, viale Italia n. 88, codice fiscale n. 00225860162, è stata autorizzata ad aggiornare i risultati delle analisi chimico-fisica e batteriologica sulle etichette dell'acqua minerale « Prealpi » di cui al decreto del Ministero della sanità 30 dicembre 1978, n. 1904. Al decreto sono allegate le etichette e i bollini di spalla.

Con decreto del presidente della giunta regionale 19 maggio 1982, n. 189, la società « Comiba S.p.a. », in Cimbro di Vergiate, via Prada n. 1, codice fiscale n. 00217300128, è stata autorizzata alla vendita dell'acqua minerale denominata « Frida » nel tipo lievemente addizionata. Il decreto del Ministero della sanità reca il n. 2096 del 31 dicembre 1980. Al provvedimento sono allegati le etichette, i bollini di spalla e il collarino.

Con decreto del presidente della giunta regionale 21 maggio 1982, n. 190, la Società delle acque e delle terme di Boario S.p.a., in Roma, e domicilio in Darfo-Boario Terme, codice fiscale numero 03909490587, è stata autorizzata a porre in vendita l'acqua minerale « Silia » di cui al decreto ministeriale 30 dicembre 1978, n. 1891. Al decreto sono allegate le etichette.

(3555)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, a quattordici posti di ispettore nella carriera direttiva del ruolo dell'amministrazione centrale, ruolo per i servizi dell'energia nucleare, riservato a laureati in giurisprudenza ed in economia e commercio.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato ed in particolare l'art. 151;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305, recante modifiche al terzo comma dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 1981, n. 432, concernente « la copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonchè la concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare escluso dalla contrattazione »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, relativo alla corresponsione di miglioramenti economici al personale statale;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1964, n. 2, concernente il riordinamento dei ruoli del Ministero dell'industria e del commercio in applicazione dell'art. 35 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sull'impiego pacifico dell'energia nucleare;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1973, registro n. 2, foglio n. 277, concernente la determinazione delle piante organiche e la denominazione delle qualifiche delle carriere direttive del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1978, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1979, registro n. 2, foglio n. 40, con il quale è stato indetto il concorso, per esami, a quattordici posti di ispettore in prova nella carriera direttiva del ruolo dell'amministrazione centrale, ruolo per i servizi dell'energia nucleare, riservato ai laureati in giurisprudenza ed in economia e commercio, utilizzando l'autorizzazione assentita per quindici posti, messi a concorso con decreto ministeriale 12 aprile 1976, registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 1976, registro n. 6, foglio n. 46, e coperti per una sola unità;

Considerato che il decreto ministeriale 28 dicembre 1978, di cui al punto precedente, non è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in quanto erano in corso provvedimenti di trasferimento di ruolo e che, pertanto, il decreto in parola deve essere riprodotto;

Decreta:

Art. 1.

E' revocato il decreto ministeriale 28 dicembre 1978, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1979, registro n. 2, foglio n. 40, con il quale è stato indetto e non espletato il concorso, per esami, a quattordici posti di ispettore in prova nella carriera direttiva del ruolo dell'amministrazione centrale, ruolo per i servizi dell'energia nucleare, riservato ai laureati in giurisprudenza ed in economia e commercio.

Art. 2.
Posti a concorso

E' indetto un concorso, per esami, a quattordici posti di ispettore in prova nella carriera direttiva del ruolo dell'amministrazione centrale, ruolo per i servizi dell'energia nucleare, riservato ai laureati in giurisprudenza ed in economia e commercio.

Art. 3.
Requisiti per l'ammissione

Possono partecipare al concorso:

a) gli impiegati delle carriere direttive di tutte le amministrazioni dello Stato, i quali, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, abbiano compiuto complessivamente cinque anni di servizio nelle carriere medesime;

b) i professori ordinari di ruolo *A* o di ruolo *B* degli istituti di istruzione secondaria e gli assistenti ordinari delle università degli studi i quali abbiano compiuto, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, almeno cinque anni di insegnamento come ordinari;

c) gli iscritti, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, da almeno cinque anni negli albi degli avvocati o dei procuratori o dei dottori commercialisti.

Per l'ammissione al concorso è, inoltre, richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) età non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti dei candidati di cui alle lettere *a*) e *b*);

2) idoneità fisica all'impiego. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

3) diploma di laurea in giurisprudenza od in economia e commercio.

I candidati di cui alla lettera *c*) devono, altresì, possedere i seguenti altri requisiti:

4) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) buona condotta.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.
Domanda di ammissione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale (vedi schema esemplificativo allegato *A*), dovrà pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I - Ufficio concorsi - Via Molise n. 2, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome (le donne coniugate devono aggiungere al proprio cognome quello del marito);

b) il luogo e la data di nascita, nonché per gli aspiranti di cui alla lettera c) dell'art. 3, in caso di superamento del limite massimo di età di 35 anni, i titoli che danno diritto alla eventuale elevazione di tale limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) se abbiano riportato o meno condanne penali ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

f) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data e dell'Università presso cui è stato conseguito;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il domicilio ed il recapito al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (la dichiarazione va resa anche se negativa);

l) l'appartenenza ad una delle categorie citate nell'art. 3.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante del corpo di appartenenza.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui al presente articolo non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento d'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in quattro prove scritte ed un colloquio secondo il seguente programma:

Prove scritte:

1) diritto civile e commerciale;

2) diritto amministrativo;

3) diritto internazionale (pubblico e privato), legislazione nucleare;

4) lingua inglese.

Colloquio - il colloquio verterà sulle materie che formano oggetto delle prove scritte nonché sulle seguenti:

economia politica;

scienza delle finanze;

elementi di statistica metodologica;

nozioni di diritto comunitario;

lingua francese: conversazione e traduzione di brani di carattere giuridico-economico.

Art. 7.

Svolgimento delle prove

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte del concorso stesso, muniti di un valido documento di riconoscimento, nei giorni 11, 12, 13 *e* 14 *ottobre* 1982, *alle ore* **8,30**, *presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Via Molise n.* 2 *(Parlamentino), Roma.*

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerlo.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non abbia ottenuto la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Art. 8.

Titoli di precedenza e di preferenza

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il predetto colloquio, i documenti, redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso di tali titoli.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 9.

Graduatoria di merito - Documentazione di rito

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 7.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I - Ufficio concorsi, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto dell'atto di nascita. I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovranno produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti (ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termine del precedente art. 8);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Il certificato medico, che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra od assimilati, dovrà contenere, oltre una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, da dichiarazione che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità, non possa recare pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo di studio in originale o copia autenticata, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma quando questo non è stato ancora rilasciato;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 8) o del foglio ma-

tricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato su carta legale relativo all'esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile (salvo che non l'abbiano già presentata per i fini previsti dal precedente art. 8).

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato, rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Inoltre i candidati di cui alla lettera *c*) dell'art. 3 dovranno produrre il certificato, rilasciato dal rispettivo consiglio dell'ordine, comprovante la regolare iscrizione, la data dell'iscrizione stessa, l'esercizio della professione, nonché la inesistenza di provvedimenti o di procedimenti a loro carico.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a produrli indicata nel terzo comma del presente articolo.

I certificati di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale purché, *in ciascun atto, si faccia constatare* la condizione di povertà del richiedente mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti presentati al Ministero o ad altre amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per detti documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 10.
Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno nominati ispettori in prova nella carriera direttiva del ruolo dell'amministrazione centrale, ruolo per i servizi dell'energia nucleare e conseguiranno la nomina ad ispettore previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Qualora il giudizio sia sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento economico.

Saranno esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 3 del presente decreto.

I vincitori che, nel termine stabilito, non avranno assunto regolare servizio nella sede loro assegnata, senza giustificato motivo, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Art. 11.
Trattamento economico

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto il trattamento economico annuo lordo corrispondente al settimo livello iniziale, oltre gli assegni spettanti a norma delle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 maggio 1982

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1982
Registro n. 8 Industria, foglio n. 42

ALLEGATO A

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I - Ufficio concorsi - Via Molise, 2 - 00187 ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . .
e residente in . . . . c.a.p. . . . ., chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a quattordici posti di ispettore in prova nella carriera direttiva del ruolo dell'amministrazione centrale, ruolo per i servizi dell'energia nucleare, riservato ai laureati in giurisprudenza ed in economia e commercio.

All'uopo fa presente:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (1);

3) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (2);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito presso . . . . in data . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari . . . . (3);

6) di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (4);

7) di aver diritto all'aumento dei limiti di età o di poter prescindere dagli stessi perché . . . . (5);

8) di trovarsi nelle condizioni di cui alla lettera . . . dell'art. 3 del bando di concorso (6).

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . . tel. . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Firma . . . . (7)

Visto per l'autenticazione della firma del sig. . . . .

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) Di aver prestato servizio militare, ovvero di essere attualmente in servizio militare presso . . . ., ovvero di non aver prestato servizio militare perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perché, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . ., ovvero perché riformato o rivedibile.

(4) In caso contrario, dichiarare di prestare servizio presso l'amministrazione . . . ., con la qualifica di . . . presso la quale è stato assunto il . . ., ovvero di aver prestato servizio presso l'amministrazione . . . . . . con la qualifica di . . . . . dal . . . al . . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego).

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati di cui alla lettera *c*) dell'art. 3 del bando che, avendo superato il limite massimo di età di 35 anni, siano in possesso di uno o più titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dallo stesso.

(6) Indicare la categoria di appartenenza tra quelle menzionate nell'art. 3: gli impiegati delle carriere direttive delle amministrazioni dello Stato, i professori e gli assistenti universitari dovranno specificare la qualifica e l'anzianità di servizio; gli avvocati, i procuratori legali ed i dottori commercialisti dovranno indicare l'anno di iscrizione nei rispettivi albi professionali.

(7) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede; per i dipendenti statali di ruolo è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante del corpo di appartenenza.

(3771)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a due posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Bologna

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sottoindicati:

Facoltà di medicina veterinaria:

cattedra di zootecnica generale . . . posti 1

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica oculistica posti 1

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bologna, via Zamboni, 33, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. E' *consentita, con una singola istanza* la partecipazione ad uno soltanto dei concorsi suindicati. Il candidato, pertanto, nella domanda dovrà specificare esattamente, per quale istituto, cattedra intenda concorrere. Qualora, con unica istanza, sia richiesta la partecipazione a più concorsi, il candidato sarà ammesso soltanto al primo dei concorsi indicati nella domanda stessa.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

(3833)

Avvisi di rettifica

A parziale rettifica dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 giugno 1982 alla pagina 4609 relativa al concorso a posti di ragioniere e di bidello presso la Scuola normale di Pisa, dove è scritto: « *E' indetto pubblico concorso*, per titoli, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera ausiliaria dei bidelli delle università e degli istituti di istruzione universitaria (seconda qualifica funzionale) presso la Scuola normale di Pisa », deve intendersi: « E' indetto pubblico concorso, per titoli, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera ausiliaria dei bidelli (seconda qualifica funzionale) per quattro posti presso la Scuola normale superiore di Pisa ».

A parziale rettifica dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 12 maggio 1982, si comunica che le prove di esame, relative al concorso a due posti di tecnico di radiologia presso la cattedra di neurotraumatologia, già indicate per il 16 agosto p.v. sono da intendersi fissate per il giorno 2 settembre p.v. alle ore 9 presso la cattedra di neurotraumatologia - Policlinico Umberto I - Viale dell'Università, 30 - Roma.

(3795)

OSPEDALE DI MILAZZO

Concorso ad un posto di primario del servizio di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di radiologia (a tempo definito).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Milazzo (Messina).

(522/S)

REGIONE LIGURIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 13, IN GENOVA

Concorso ad un posto di primario di anestesia e rianimazione presso gli ospedali civili di Genova

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di anestesia e rianimazione presso gli ospedali civili di Genova.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla regione Liguria - Assessorato alla sanità - Settore medicina di base sul territorio in Genova.

(528/S)

REGIONE LIGURIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 7, IN SAVONA

Concorsi a posti di personale sanitario medico presso l'ospedale « S. Paolo » di Savona

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di primario di otorinolaringoiatria.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla regione Liguria - Assessorato alla sanità - Settore medicina di base sul territorio in Genova.

(529/S)

REGIONE LIGURIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 18, IN LAVAGNA

Concorso ad un posto di primario di cardiologia presso gli ospedali riuniti « V. Leonardi - E. Riboli » di Lavagna.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di cardiologia presso gli ospedali riuniti « V. Leonardi - E. Riboli » di Lavagna.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla regione Liguria - Assessorato alla sanità - Settore medicina di base sul territorio in Genova.

(531/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 210 del 2 agosto 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cagliari: Concorso pubblico, per titoli, ad un posto di agente tecnico e a posti di inserviente.

Regione Piemonte - Unità sanitaria locale n. 70, in Alessandria: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente tecnico biologo del servizio di anatomia e istologia patologica e ad un posto di assistente biologo del servizio trasfusionale.

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 13 aprile 1982, n. **31.**

Agevolazioni creditizie per la realizzazione, la modificazione e l'adeguamento di impianti di depurazione e di pretrattamento degli scarichi idrici degli insediamenti produttivi agricoli di cui alla legge n. 319/76 e successive modificazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 20 *aprile* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di tutela delle acque dall'inquinamento di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni e integrazioni concede concorsi sugli interessi dei mutui ai soggetti indicati dall'art. 2 della presente legge, per le iniziative destinate esclusivamente o prevalentemente all'adeguamento degli scarichi dei rifiuti liquidi ai limiti e alle prescrizioni previste dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

Beneficiari

Sono beneficiari delle agevolazioni finanziarie previste dalla presente legge gli imprenditori di cui alle leggi n. 319/76 e n. 650/79 e successive modificazioni ed integrazioni con priorità per le imprese agricole assimilabili agli insediamenti produttivi di cui alla deliberazione 8 maggio 1980 del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 650/79.

I soggetti indicati al precedente comma per beneficiare delle agevolazioni previste dalla presente legge devono ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 24 dicembre 1979, n. 650.

Art. 3.

Priorità

Le agevolazioni di cui alla presente legge sono concesse secondo la seguente scala di priorità definita per settori merceologici:

1) allevamenti suinicoli;
2) allevamenti bovini privi di lattiera;
3) caseifici e frantoi;
4) cantine.

Negli stessi settori merceologici costituiscono materia di priorità i seguenti modi di utilizzazione dei residui:

1) produzione di energia;
2) produzione di fertilizzanti.

Art. 4.

Concorso sugli interessi

Il concorso sugli interessi dei mutui contratti con gli istituti di credito autorizzati all'esercizio di credito agrario di miglioramento, viene corrisposto per iniziative destinate esclusivamente o prevalentemente all'adeguamento degli scarichi, limitatamente alle spese non coperte da altre agevolazioni contributive e creditizie pubbliche.

I mutui, della durata massima di 10 anni oltre al periodo di preammortamento, che non può superare l'onere pari ad una annualità di concorso sugli interessi, possono essere corrisposti fino alla concorrenza della spesa ammesa.

Il tasso di interesse a carico dei beneficiari viene stabilito nel 7,30 % riducibile al 5,30 % nelle zone classificate montane o svantaggiate ai sensi dell'art. 3 della direttiva (CEE) n. 75/268, e può essere modificato dal consiglio regionale in base alle variazioni del tasso di riferimento determinato a norma dell'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5.

Ammortamento mutui e liquidazione concorso sugli interessi

L'ammortamento dei mutui ha inizio il primo giorno del semestre successivo a quello nel quale è stato stipulato il contratto definitivo di mutuo e viene effettuato in rate semestrali costanti posticipate.

Nel caso di estinzione anticipata dei mutui, le rate di concorso regionale vengono corrisposte agli istituti mutuanti per tutto il periodo di ammortamento, a condizione che risulti accertato che i finanziamenti sono stati utilizzati per le finalità per le quali sono stati concessi.

Alla liquidazione del concorso sugli interessi, pari alla differenza fra le rate di ammortamento calcolate a tasso di riferimento e le rate a carico dei beneficiari, si provvede in base ad appositi elenchi bimestrali prodotti dagli istituti di credito.

Art. 6.

Presentazione delle domande ed ammissione alle agevolazioni creditizie

Le domande devono essere presentate entro il 30 agosto 1982 al presidente della giunta regionale e all'istituto di credito prescelto per il finanziamento.

Alla domanda, nella quale il richiedente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità che gli interventi previsti non beneficiano di altre agevolazioni contributive o creditizie pubbliche, deve essere allegata la seguente documentazione:

domanda per ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 24 dicembre 1979, n. 650;

progetto delle opere comprensivo di relazione tecnico-economica e computo metrico estimativo;

preventivi di spesa del macchinario e del materiale mobile;

certificato catastale od altra certificazione equivalente;

estratto di mappa relativo alle particelle sulle quali saranno eseguite le opere.

Il programma degli interventi ammessi a contributo è deliberato dal consiglio regionale entro il 15 novembre 1982 su proposta della giunta regionale sentite le associazioni intercomunali.

L'accertamento finale di esecuzione delle opere e di effettuazione degli acquisti è subordinato al rilascio dell'autorizzazione definitiva allo scarico a norma dei comma 8 e 9 dell'art. 15 della legge 10 maggio 1976, n. 319.

Art. 7.

Revoca delle agevolazioni

In caso di revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 2, quarto comma, della legge 24 dicembre 1979, n. 650, e ove sia stata accertata l'insussistenza delle condizioni necessarie alla liquidazione del concorso sugli interessi dei mutui, la concessione delle agevolazioni è revocata con deliberazione della giunta regionale.

Art. 8.

Garanzie

I mutui di cui alla presente legge sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le categorie di beneficiari, non comprese fra quelle indicate nella normativa di cui al comma precedente, possono beneficiare della garanzia sussidiaria prevista dalla legge regionale 5 settembre 1974, n. 59, in deroga alla normativa di cui all'art. 1 della stessa legge.

A tutti i soggetti beneficiari può essere concessa la fidejussione regionale, in deroga alla normativa di cui al primo comma dell'art. 1 della legge regionale 1° giugno 1977, n. 33.

Art. 9.

Per quanto non espressamente precisato dalla presente legge, purché non in contrasto con essa, si applicano le norme di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 10.

Ai fini della copertura finanziaria degli oneri stabiliti dalla presente legge, per complessive L. 5.937.874.320 assegnate alla Regione con deliberazione del CIPE dell'11 luglio 1980, negli stati di previsione della parte spesa dei bilanci annuali a partire dall'esercizio finanziario 1982, è iscritto un capitolo con la seguente denominazione: « Agevolazioni creditizie per la realizzazione, la modifica e l'adeguamento di impianti di depurazione di pretrattamento degli scarichi idrici degli insediamenti produttivi agricoli, di cui all'art. 5, settimo comma della legge 24 dicembre 1979, n. 650 (finanziamento statale) (Legge regionale numero 62/81 A.C.).

La determinazione delle singole quote di spesa annuali è effettuata dalle rispettive leggi di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 13 aprile 1982

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 9 marzo 1982 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 6 aprile 1982.

LEGGE REGIONALE 13 aprile 1982, n. **32.**

Modifiche alla legge regionale 31 maggio 1975, n. 61: « Istituzione della consulta regionale toscana dei beni culturali e naturali ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 20 *aprile* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il titolo della legge regionale 31 maggio 1975, n. 61 è sostituito con il seguente:

« Istituzione della consulta regionale toscana dei beni e delle attività culturali ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 31 maggio 1975, n. 61, modificato con legge regionale 28 gennaio 1980, n. 11, art. 15, è sostituito con il seguente:

« La consulta regionale dei beni e delle attività culturali è l'organo consultivo del consiglio e della giunta regionale toscana per l'esercizio delle funzioni legislative ed amministrative di competenza regionale, nonché di quelle delegate relative al patrimonio, agli istituti ed alle attività culturali ».

Art. 3.

L'art. 2 della legge regionale 31 maggio 1975, n. 61, modificata con legge regionale 28 gennaio 1980, n. 11, art. 15 e con legge regionale 24 novembre 1981, n. 83, è sostituito con il seguente:

« La consulta è composta da:

a) un membro della giunta regionale che la presiede;

b) 3 presidenti, o loro delegati, delle amministrazioni provinciali della Toscana, designati dall'U.R.P.T.;

c) 9 sindaci, o loro delegati di cui 3 di comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, 3 di quelli con popolazione compresa fra i 10.000 ed i 30.000 abitanti e tre di quelli con popolazione superiore a 30.000 abitanti, designati dall'A.N.C.I. regionale;

d) il soprintendente o suo delegato, dei seguenti uffici periferici del Ministero per i beni culturali ed ambientali:

soprintendenza archivistica per la Toscana;

soprintendenza archeologica per la Toscana;

soprintendenza ai beni ambientali architettonici, artistici e storici per la provincia di Arezzo;

soprintendenza ai beni artistici e storici per le province di Firenze e Pistoia;

soprintendenza ai beni ambientali ed architettonici per le province di Firenze e Pistoia;

soprintendenza ai beni ambientali, architettonici, artistici e storici per le province di Livorno, Lucca, Massa e Carrara, Pisa;

soprintendenza ai beni artistici e storici per le province di Siena e Grosseto;

soprintendenza ai beni ambientali ed architettonici per le province di Siena e Grosseto;

e) un rappresentante della Biblioteca nazionale di Firenze un rappresentante dell'I.S.S.A.E. della regione Toscana;

f) un rappresentante degli archivi di Stato della Toscana designato dal consiglio regionale tra quelli indicati dagli archivi provinciali;

g) un rappresentante della sovrintendenza scolastica regionale;

h) un rappresentante della sede regionale della RAI - Radiotelevisione italiana;

i) un rappresentante della Conferenza episcopale Toscana;

l) 8 esperti scelti fra il personale scientifico e tecnico delle biblioteche, degli archivi e dei musei degli enti locali e d'interesse locale della Toscana, designati dal consiglio regionale con voto limitato a 5;

m) 5 esperti scelti fra gli operatori degli organismi teatrali, musicali e cinematografici pubblici o a partecipazione pubblica maggiormente rappresentativi, aventi sede in Toscana, designati dal consiglio regionale con voto limitato a 3;

n) 5 rappresentanti degli istituti culturali maggiormente rappresentativi, aventi sede in Toscana, diversi dagli organismi indicati nelle lettere *l)* ed *m)*, designati dal consiglio regionale con voto limitato a 3;

o) tre esperti delle arti figurative e dell'antiquariato, designati dal consiglio regionale con voto limitato a due;

p) tre studiosi rappresentativi della vita culturale, designati dal consiglio regionale con voto limitato a due;

q) un rappresentante per ciascuna delle Università di Firenze, Pisa e Siena, designato dai rispettivi consigli di amministrazione tra i docenti di discipline attinenti alle materie contemplate dalla presente legge;

r) tre rappresentanti della delegazione regionale toscana dell'AGIS;

s) tre rappresentanti designati, a livello regionale, dalle organizzazioni della cooperazione culturale maggiormente rappresentative;

t) quattro rappresentanti designati, a livello regionale, dalle associazioni del tempo libero maggiormente rappresentative;

u) un rappresentante designato congiuntamente, a livello regionale, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative;

v) un rappresentante designato congiuntamente a livello regionale, dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative.

Art. 4.

Il secondo comma dell'art 3 della legge regionale 31 maggio 1975, n. 61, è sostituito con il seguente:

« I membri della consulta regionale restano in carica per la durata della legislatura regionale e possono essere riconfermati ».

Art. 5.

Il secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 31 maggio 1975, n. 61 è sostituito con il seguente:

« La consulta regionale è convocata dal presidente almeno due volte all'anno, e comunque tutte le volte che il presidente o un terzo dei membri lo ritengano necessario ».

Art. 6.

L'art. 6 della legge regionale 31 maggio 1975, n. 61 è sostituito dal seguente:

« Ai componenti la consulta è attribuito un gettone di presenza per ogni giornata di seduta pari a L. 30.000.

Alla liquidazione del gettone di presenza provvede periodicamente la giunta regionale sulla base di prospetti riepilogativi delle presenze sottoscritti dal presidente e dal segretario della consulta.

Ai componenti che risiedono in un comune diverso da quello in cui la consulta tiene seduta, spetta, quando si rechino a tale seduta, un trattamento economico di trasferta pari a quello previsto per la più alta fascia funzionale di inquadramento del personale regionale dalla legge regionale 9 agosto 1978, n. 52 e successive modificazioni.

Tale trattamento è dovuto ai componenti la consulta anche quando per ragioni di ufficio si rechino fuori della sede presso la quale sono nominati. In questo caso, la missione deve essere preventivamente autorizzata dal presidente della consulta ».

Art. 7.

E' introdotto il seguente art. 7:

« La spesa derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1982 farà carico al cap. 03240 del bilancio di previsione dell'anno in corso.

Per gli anni successivi, la spesa farà carico al corrispondente capitolo del relativo bilancio di previsione ».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla oservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 13 aprile 1982

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 9 marzo 1982 ed è stata vistata dal commissario del Governo l'8 aprile 1982.

(3195)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100822120)